Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Giovedì, 8 ottobre** — **Numero 235.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**	**AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 551 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 aprile 1908, n. 116, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 11 luglio 1907, n. 502, relativa ai provvedimenti per la città di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vado, addì 4 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 6 aprile 1908, n. 116 per Roma.

Art. 1.

Il mutuo od i mutui, autorizzati fino alla concorrenza complessiva di L. 10,000,000 dall'art. 6 della legge, devono essere assunti dal comune di Roma nei modi e con le garanzie stabilite dal capo I del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751.

L'operazione di mutuo nel limite di dieci milioni deve essere contenuta nella spesa che risulti necessaria per l'acquisto delle aree e per la costruzione delle case che l'Istituto delle case popolari di Roma intenda comprare o edificare, accertata in base ai tipi ed alle perizie tecniche, approvate dal Genio civile.

Art. 2.

La domanda di mutuo è presentata per mezzo del prefetto e deve essere corredata, oltre che dai documenti richiesti dalla legge e dai regolamenti per la contrattazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti:

a) dal verbale della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto delle case popolari di Roma, nel quale devono essere indicati l'oggetto e l'importo della somma da richiedersi in mutuo dal Comune, in base a perizie approvate dal Genio civile, nonchè le garanzie che l'Istituto offre al Comune per la restituzione delle somme mutuate;

b) dal piano tecnico finanziario, approvato dal Genio civile, degli acquisti e dei lavori da eseguirsi col ricavato del mutuo.

Art. 3.

Il Comune prima di presentare la domanda di ogni singolo mutuo, deve accertare con deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, che esso sia solidamente e sufficientemente garantito dall'Istituto delle case popolari di Roma, per l'obbligazione che il Comune stesso va ad assumere verso la Cassa mutuante.

Art. 4.

La somministrazione del mutuo viene fatta dalla Cassa mutuante, a rate, all'Istituto delle case popolari col concorso e la vigilanza del prefetto, a seguito del nulla osta del sindaco di Roma, ed in base ad ordinativi prefettizi, i quali, ove si riferiscano ad esecuzione di lavori, devono essere rilasciati in corrispondenza a certificati vidimati dal Genio civile, comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori stessi. Negli ordinativi il prefetto deve indicare il cassiere dell'Istituto e la persona o le persone che in suo concorso devono intervenire alla riscossione dei singoli mandati di pagamento.

Art. 5.

L'Istituto delle case popolari in Roma, rimborsa il Comune delle somme erogate pel servizio di estinzione del mutuo o dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti, in proprio nome o per conto dell'Istituto medesimo, nelle stesse condizioni, e nello stesso periodo di tempo convenuto per l'ammortamento del prestito nei rapporti fra il Comune e la Cassa mutuante. Il rimborso comprende tanto le annualità di ammortamento, costituite dagli interessi e delle quote di estinzione del capitale, quanto l'importo della tassa sulle concessioni governative dovuta sui decreti reali di concessione, e della tassa di bollo dovuta per le delegazioni.

Art. 6.

Il rimborso di cui al precedente articolo 5 è garantito al Comune dall'Istituto delle case popolari;

a) mediante iscrizione di prima ipoteca sulle aree e sulle case possedute dall'Istituto

b) dai canoni di fitto delle case.

Possono in aggiunta alle suaccennate, stabilirsi, con apposita convenzione tra il Comune e l'Istituto delle case popolari, altre garanzie. In ogni caso, il Comune ha il diritto di compensare le somme dovutegli coi proventi della tassa sulle aree fabbricabili che spettano all'Istituto delle case popolari ai termini del 2° comma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Art. 7.

Fino a tanto che non abbia estinto col comune di Roma ogni rapporto di debito, l'Istituto delle case popolari è soggetto alla vigilanza del Consiglio comunale, che viene esercitata per mezzo del sindaco o di un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio stesso. La sorveglianza dà diritto di esaminare tutti gli atti, contratti e registri dell'azienda, riferendone nella prima tornata al Consiglio.

Il Consiglio comunale può anche disporre inchieste, sull'ordinamento generale dell'Istituto. Nulla è innovato quanto all'obbligo della presentazione dei conti, stabilito nell'art. 59 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.

Il Consiglio comunale ha facoltà di sospendere la somministrazione della somma mutuata, se dall'esame della gestione dell'Istituto risultino diminuite o comunque compromesse le garanzie date per l'estinzione del debito.

Art. 8.

L'art 5 del regolamento 19 febbraio 1905, n. 93, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per godere dell'esecuzione decennale i fabbricati devono soddisfare alle condizioni volute dai vigenti regolamenti e di edilizia ed igiene della città di Roma, salvo nell'ampiezza dei cortili e delle aree, interposti fra i vari fabbricati di uno stesso gruppo, per le cui dimensioni si osserveranno le norme da prescriversi nel regolamento edilizio cennato nell'art. 16 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

« La sussistenza delle volute condizioni dovrà essere comprovata mediante certificato dell'ufficio municipale di edilizia ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero **CCCLXXIX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il R. decreto 11 luglio 1907, n. CCCXXV, col quale venne istituito in Varese un collegio di probi viri per l'industria delle pelli, con giurisdizione su tutti i Comuni del circondario, meno il comune di Angera;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probi viri per l'industria delle pelli istituito in Varese, sono stabilite come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli industriali	operai
Varese	Tutti i comuni del circondario (meno il comune di Angera)	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Il numero **CCCLXXXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 22 giugno 1905, n. CCCCXLIV col quale venne eretto in ente morale il Collegio dei ragionieri di Milano, e ne fu approvato lo Statuto;

Vista l'istanza del 27 maggio 1908, con cui il detto Collegio chiede che siano approvate alcune modificazioni al proprio statuto;

Ritenuto che convenga distinguere chiaramente i Collegi dei ragionieri, sorti in virtù della legge del 15 luglio 1906, n. 327, da preesistenti associazioni volontarie tra ragionieri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio dei ragionieri di Milano, eretto in ente morale con R. decreto del 22 giugno 1905, n. CCCCXLIV perde l'attuale nome, e assume quello di Associazione dei ragionieri di Milano.

Detta Associazione sarà retta dallo statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Associazione dei ragionieri di Milano

Statuto – Approvato nelle assemblee 31 gennaio 1898, 13 novembre 1904, 8 maggio 1905, 30 gennaio 1908.

I.

Scopo dell'Associazione e suo patrimonio.

Art. 1.

È costituita in Milano un'Associazione di ragionieri avente due sezioni autonome: ragionieri impiegati e ragionieri professionisti.

Art. 2.

L'Associazione dei ragionieri si propone:

a) di promuovere il riconoscimento legale dei diritti spettanti alla professione del ragioniere, tanto esercita liberamente che nelle pubbliche e private amministrazioni;

b) di tutelare l'interesse collettivo e individuale, morale e materiale dei soci presso le autorità, Amministrazioni o privati, in quanto abbia attinenza alla professione; e quindi anche curare coi mezzi concessi dalla legge la repressione dell'abuso del titolo di ragioniere;

c) di curare l'adempimento dei doveri professionali;

d) di migliorare l'istruzione scientifica e professionale con tutti i mezzi di cui potrà disporre, in ispecie valendosi del reddito del capitale assegnato dal signor Leone Weill-Schott in omaggio alle intenzioni del compianto suo padre cav. Alberto. Tale reddito sarà destinato alla costituzione di un premio da conferirsi a mezzo dell'Associazione al miglior lavoro inedito, in seguito a concorso, sopra argomento di ragioneria od amministrazione a periodi non maggiori di un triennio. Al concorso potranno prender parte tutti i ragionieri inscritti nei Collegi o Associazioni d'Italia.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, oltre che dai mobili e della biblioteca esistenti nella propria sede, dalle eccedenze di rendite proprie, dal capitale di L. 17,000 proveniente dall'assegno di L. 20,000 del signor Leone Weill-Schott, deduzione fatta dalla relativa tassa, e da eventuali oblazioni, o legati, sia dei soci che di terzi.

II.

Dei soci dell'Associazione.

Art. 3.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci effettivi o soci onorari.

Art. 4.

A soci effettivi sono ammessi coloro che hanno il diploma di ragioniere e che sono domiciliati nella provincia di Milano.

I ragionieri domiciliati in provincie dove non esista Collegio o Associazione, possono pure essere inscritti, dietro loro richiesta, come soci effettivi, purchè non facciano parte di altri Collegi o Associazioni.

Art. 5.

Coloro che si sono resi benemeriti della scienza e della professione possono essere nominati dall'assemblea soci onorari.

I ragionieri però residenti in Milano non possono divenire soci onorari, se non appartengono all'Associazione come soci effettivi.

III.

Doveri e diritti dei soci.

Art. 6.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento di una tassa d'ingresso di L. 5, e di un contributo annuo di L. 10 in due rate semestrali anticipate.

Sono esentati dal pagamento della tassa d'ingresso i ragionieri che si inscrivono entro un anno dalla data del diploma.

I soci effettivi prendono parte alle discussioni nelle assemblee generali; nominano le cariche sociali, e possono far uso della biblioteca.

Art. 7.

I soci effettivi si obbligano a far parte dell'associazione per un triennio. Chi intende ritirarsi deve presentarne domanda per iscritto al Consiglio almeno sei mesi prima dello spirare del triennio, altrimenti si ritiene obbligato di anno in anno. Il socio che vuol dimettersi dopo il triennio, deve darne avviso almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Art. 8.

I soci cesseranno di far parte dell'Associazione:

a) per dimissione presentata in tempo utile;

b) qualora in arretrato di pagamento di due semestralità, non si siano messi in corrente entro un mese dalla diffida fatta loro dalla presidenza, impregiudicati in ogni caso i diritti dell'Associazione;

c) per esclusione pronunciata dal Consiglio direttivo, riservato al socio il diritto di appello all'assemblea generale.

Art. 9.

Chi intende diventare socio effettivo dell' Associazione deve farne per iscritto domanda al Consiglio, dichiarando di obbligarsi all'adempimento dei doveri portati dallo statuto sociale. La domanda dev'essere controfirmata da due soci effettivi e corredata dal diploma di ragioniere.

Il nome del candidato è affisso nelle sale sociali per 15 giorni. Trascorso questo termine, senza che sia fatta opposizione dai soci, il Consiglio delibera sulla richiesta ammissione, che, ove sia accolta, deve essere comprovata da un apposito diploma sottoscritto dal presidente e dal segretario. Tale diploma si rilascia al nuovo socio insieme a una copia del presente statuto, dietro pagamento di L. 1.

Art. 10.

Coloro che cessarono di far parte dell'Associazione per le disposizioni dei capoversi *a* e *b* dell'art. 8, riammessi in seguito a loro domanda entro due anni, non saranno tenuti a pagare una nuova tassa d'ingresso.

Dovranno però in ogni caso versare i contributi dei quali fossero rimasti debitori all'uscita dall'Associazione.

IV.

Rappresentanze sociali.

Art. 11.

L'Associazione è rappresentata da un Consiglio direttivo composto di nove consiglieri nominati dall'assemblea generale fra i soci effettivi maggiorenni per scheda segreta ed a maggioranza relativa di voti.

I componenti il Consiglio durano in carica due anni, e non sono eleggibili più di due volte consecutive. Dopo il primo anno si sorteggiano cinque consiglieri, che decadono dalla carica; al termine del secondo scadono di pieno diritto i consiglieri non sorteggiati nel primo anno.

Art. 12.

L'assemblea generale dei soci nell'adunanza annuale nomina pure, a maggioranza relativa di voti, tre revisori dei conti, che durano in carica un anno, e sono sempre rieleggibili.

Art. 13.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario, un vice segretario, un bibliotecario ed un economo-cassiere.

Art. 14.

Gli atti sociali sono firmati dal presidente, o dal vice presidente e dal segretario o dal vice segretario.

Art. 15.

Il Consiglio si riunisce in sedute periodiche e straordinarie per trattare gli interessi dell'Associazione e stabilisce gli ordini del giorno per le assemblee dei soci.

I consiglieri che senza valida giustificazione non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e del Consiglio anche in giudizio, presiede le assemblee sociali e deve provvedere:

a) alla convocazione delle adunanze del Consiglio e delle assemblee dei soci;

b) alla esecuzione dello statuto sociale e di tutte le deliberazioni prese dall'assemblea generale e dal Consiglio;

c) alla compilazione, pubblicazione e conservazione dell'elenco dei soci e dell'albo dei ragionieri della provincia di Milano.

Alle adunanze del Consiglio devono sempre venire invitati i revisori dei Conti.

Art. 17.

In assenza del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente, e, mancando anche questi, lo supplisce il Consigliere più anziano.

Art. 18.

Il segretario stende i verbali delle assemblee dei soci e delle sedute consiliari, coadiuva il presidente nella corrispondenza e nella compilazione di tutti gli atti sociali, che deve controfirmare e conservare.

Art. 19.

Il vice segretario coadiuva e supplisce il segretario nell'adempimento delle sue funzioni.

Art. 20.

Il bibliotecario ha in consegna la biblioteca dell'Associazione e provvede alla sua conservazione ed al suo incremento.

Art. 21.

L'economo-cassiere custodisce i valori sociali e ne è responsabile, tiene i conti, provvede alle esazioni, alle spese, ai pagamenti e cura l'andamento economico dell'Associazione.

Art. 22.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengano almeno cinque membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 23.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio ha facoltà di assumere e stipendiare il personale d'ordine e di servizio.

V.

Consiglio di disciplina.

Art. 24.

L'esame, il giudizio e la soluzione delle vertenze professionali fra i soci e fra questi ed i terzi, e la vigilanza sulla loro condotta nell'esercizio della professione, sono devolute ad un Consiglio di disciplina composto di cinque membri nominati fra i soci effettivi maggiorenni dell'assemblea generale, per scheda segreta ed a maggioranza relativa di voti.

Questo Consiglio funziona secondo apposito regolamento approvato dall'assemblea.

VI.

Adunanze sociali.

Art. 25.

Le assemblee dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo nel primo mese di ogni anno sociale. In queste assemblee si discute ed approva il conto consuntivo dell'anno scaduto, il bilancio presuntivo dell'anno in corso, e si provvede alla elezione delle cariche sociali.

A tali adunanze il Consiglio dà relazione del suo operato, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea.

L'Associazione comunicherà ogni anno al Ministero di agricoltura, industria e commercio la copia del proprio bilancio.

Art. 26.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio creda opportuno di indirle, o dietro domanda presentata al Consiglio, colla indicazione degli oggetti da trattarsi, da almeno 15 soci; nel qual caso dovrà essere indetta entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 27.

Le assemblee sono convocate dal presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso personale a ciascun socio, diramato a mezzo postale almeno otto giorni prima per le straordinarie. L'avviso di convocazione conterrà la nota degli argomenti da trattarsi.

Quando questi non venissero esauriti, l'assemblea si proroga non oltre il settimo giorno mediante dichiarazione del presidente e senza bisogno di altre formalità.

Art. 28.

Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta di voti, eccezione fatta per le nomine delle cariche sociali.

Le votazioni sono fatte a scheda segreta quando riflettono persone, o quando venga fatta domanda per iscritto da almeno dieci soci.

Non sono valide le deliberazioni su argomenti non portati dall'ordine del giorno di convocazione.

Art. 29.

Le adunanze sono valide quando sia presente più della metà dei soci effettivi. Scorsa un'ora dalla convocazione dell'assemblea, questa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 30.

Le modificazioni allo statuto devono proporsi alle assemblee generali ed essere specificate nell'ordine del giorno di convocazione.

L'assemblea, dove lo creda opportuno, potrà nominare una Commissione che le studi e ne riferisca in una successiva assemblea.

Per la validità però delle deliberazioni è necessario che almeno un quinto dei soci effettivi partecipi alla votazione.

VII.

Dei revisori dei conti.

Art. 31.

I revisori dei conti espongono mediante relazioni scritte ai soci riuniti in assemblea ordinaria il loro giudizio sull'operato amministrativo del Consiglio per l'anno scaduto e propongono l'approvazione o meno del conto consuntivo e del bilancio preventivo presentati dal Consiglio stesso a sensi del precedente art. 25.

Art. 32.

I revisori dei conti hanno facoltà di ispezionare gli atti amministrativi del Collegio che il Consiglio e in special modo il cassiere-economo devono mettere a loro disposizione.

Art. 33.

Intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo solo con voto consultivo.

VIII.

Conferimento dei premi coll'assegno Weill-Schott.

Art. 34.

Il conferimento dei premi coll'assegno Weill-Schott, di cui all'art. 2, lettera *d*, verrà fatto in seguito al giudizio di una Commissione di tre membri, uno dei quali sarà di diritto il signor Leone Weill-Schott o persona da lui designata, gli altri due membri saranno nominati uno dal Consiglio direttivo dell'Associazione, l'altro dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

IX.

Scioglimento dell'Associazione.

Art. 35.

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere deliberato che in due assemblee appositamente convocate, alla distanza di un mese.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione determina, in pari tempo, colla maggioranza di due terzi degli intervenuti, i modi di erogazione del patrimonio sociale, esclusa però ogni ripartizione fra i soci.

La sottoscritta presidenza dell'Associazione dei ragionieri di Milano dichiara che il presente statuto e quello vigente presso l'Associazione stessa, è stato approvato nelle assemblee del 31 gennaio e 1° febbraio 1898, 13 novembre 1904, 8 maggio 1905 e 30 gennaio 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a*** **S. M. il Re,** ***in udienza del 17 settembre 1908, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sedriano (Milano).***

SIRE!

In seguito alle elezioni del 21 giugno ultimo scorso per la surrogazione di otto consiglieri dimissionari di Sedriano, tra i quali il sindaco e tre assessori, dovevasi procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione; ma vane riuscirono tre adunanze all'uopo indette.

Nella prima, infatti, non si raggiunse il numero legale per la nomina del sindaco e si stabilì di rinviare anche quella degli as-

sessori; le successive sedute, però, del 10 e 17 luglio prossimo passato andarono del tutto deserte.

Per ovviare, pertanto, a siffatta situazione, che dimostra un'organica difficoltà di funzionamento di quella rappresentanza, è necessario, come ha pure ritenuto con parere del 4 corrente il Consiglio di Stato, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale; ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sedriano, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Mario Pappacoda è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

In seguito ad alcune dichiarazioni del signor Fabio Ranzi, pubblicate sul giornale *La Vita* del 17 agosto u. s., l'on. Casana, ministro della guerra, con decreto del successivo 18 agosto, nominava una Commissione composta dei signori: S. E. il cav. dottor nobile Ernesto Di Broglio, senatore del Regno, presidente; S. E. il comm. Pietro Di Vico, avvocato generale militare e il tenente generale cav. Cesare Tarditi, coll'incarico di esaminare se nell'azione spiegata dall'Amministrazione militare nel provvedere alla trattazione del ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato del già capitano di fanteria signor Fabio Ranzi, siasi incorso in qualche irregolarità e, in caso affermativo, di accertare le eventuali responsabilità.

La Commissione riferì all'on. ministro in data 22 settembre p. p. colla seguente relazione:

« Roma, 22 settembre 1908.

Eccellenza,

La Commissione, istituita con decreto 18 agosto p. p. dell'E. V., ebbe « l'incarico di esaminare se nell'azione spiegata dall'Amministrazione militare nel provvedere alla trattazione del ricorso inoltrato alla IV sezione del Consiglio di Stato dal già capitano di fanteria sig. Fabio Ranzi, siasi incorso in qualche irregolarità, e, in caso affermativo, di accertare le eventuali responsabilità ».

Nei termini di questo mandato la Commissione ha proceduto alle opportune indagini, ed ora ne espone all'E. V. i risultati:

a) l'ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito, con Nota 2 aprile 1904, n. 129, trasmetteva al Ministero della guerra (Segretariato generale) un rapporto (2 aprile, n. 668) del comandante in 2° del corpo di stato maggiore (Reparto operazioni) con alcuni documenti allegati « relativi ad una vertenza cavalleresca fra il tenente colonnello cav. Bertotti ed il capitano cav. Fabio Ranzi »; dai quali documenti appariva « che la vertenza stessa non ebbe un esito conforme alle buone norme cavalleresche, perchè il capitano Ranzi si rifiutò di nominare i suoi padrini » (parole del rapporto).

Allora, con Nota 4 aprile 1904, n. 479, il Segretariato generale (Divisione Gabinetto - Sezione 1ª) scriveva alla Direzione generale di fanteria e cavalleria: « Dall'ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito sono stati trasmessi gli uniti documenti relativi ad una vertenza interceduta fra il tenente colonnello di stato maggiore cav. Bertotti e il capitano nella riserva signor Fabio Ranzi, vertenza che per fatto di questo ultimo si è chiusa in maniera non conforme alle buone norme cavalleresche. Nel rimettere a codesta Direzione generale i detti documenti, questo Segretariato generale la prega pertanto di provvedere nella sua competenza alla convocazione di un Consiglio di disciplina, perchè conosca del modo come si è diportato il capitano Ranzi nella intera questione e giudichi se egli sia nel caso di essere rimosso dal grado per mancanza contro l'onore o in via subordinata revocato per grave mancanza disciplinare ».

Così stavano le cose quando sopraggiungeva un altro rapporto a carico del Ranzi. E cioè: il 13 aprile 1904 lo stesso ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito (con nota n. 167) rimetteva al Ministero della guerra (Segretariato generale) un rapporto (13 aprile 1904, n. 758) riguardo ad una seconda vertenza cavalleresca insorta fra il signor Bertotti e il signor Ranzi, il quale aveva dichiarato che « seguendo la linea di condotta già tracciatasi, non intendeva di accettare alcun cartello di sfida a nome del tenente colonnello cav. Bertotti » (parole del rapporto).

Riuniti questi due rapporti, in base di essi S. E. il ministro della guerra, con dispaccio 15 aprile 1904, n. 571, a S. E. il comandante del IX corpo d'armata, promoveva contro il sig. Ranzi l'esercizio dell'azione disciplinare. « Ho determinato (è il testo del dispaccio) che il capitano nella riserva Ranzi sig. Fabio, pel contegno tenuto in due vertenze d'onore avute col tenente colonnello di stato maggiore cav. Bertotti, quale risulta dagli uniti documenti, sia sottoposto a regolare procedimento disciplinare.

Nel pregare quindi V. E. di voler dare al riguardo le occorrenti disposizioni, si avverte che tale Consiglio dovrà riunirsi in forma divisionale a Roma, giusta il disposto dell'art. 44 della legge 25 maggio 1852. Ad illuminare il Consiglio si trasmettono i documenti descritti nell'unito elenco, cui dovrà essere aggiunto l'estratto decennale del registo delle punizioni subite dal capitano Ranzi. Dal presidente sarà sottoposto al Consiglio il seguente quesito: « Il capitano nella riserva (personale permanente dei distretti) Ranzi signor Fabio, attualmente in congedo a Roma, è egli nel caso di essere rimosso per mancanza contro l'onore? » Nello svolgimento della procedura disciplinare saranno osservate, oltre le norme della legge 25 maggio 1852, quelle dell'istruzione approvata col R. decreto 2 dicembre 1900 ».

b) in adempimento di questa disposizione Ministeriale il comandante della divisione militare di Roma, « visto l'ordine contenuto nella lettera ministeriale n. 571 del 15 aprile 1904, di cui è annessa copia al presente, unitamente ai rapporti n. 668 del 2 aprile 1904 e 758 del 13 detto mese del comando del corpo di stato maggiore (reparto operazioni) e documenti relativi » ordinava la convocazione del Consiglio di disciplina (foglio 30 aprile 1904, n. 956);

Il Consiglio di disciplina, convocato dal signor comandante la divisione militare di Roma « in esecuzione dell'ordine ministeriale 15 aprile 1904, n. 571 » (come si legge nel verbale della seduta), si adunava il 20 maggio 1904, e, deliberando sulla questione propostagli col dispaccio stesso del 15 aprile, esprimeva il parere che « il capitano nella riserva Ranzi cav. Fabio si trovava nel caso di essere rimosso dal grado ».

S. E. il ministro approvava tale verdetto, e il 26 maggio 1904 veniva firmato il decreto Reale di remozione, sulla seguente speciale relazione a S. M. il Re proscritta dall'art. 3 della citata legge del 1852: « Sire, il capitano nella riserva Ranzi cav. Fabio per ben due volte si è rifiutato di dare una soluzione cavalleresca ad una vertenza insorta tra lui ed un ufficiale superiore in servizio attivo, dimostrando con tale suo contegno di essere poco sollecito del proprio onore e del decoro del grado. Valutata la gravità della mancanza ascritta al capitano Ranzi, parve necessario al riferente di deferire la posizione del detto ufficiale all'esame di un Consiglio di disciplina per aver norma nei provvedimenti da prendersi a di lui riguardo. Tale Consiglio, riunitosi il 20 corrente in forma divisionale a Roma, ha espresso l'avviso che il capitano Ranzi si trovi nel caso di essere rimosso per mancanza contro l'onore. Il riferente ha approvato tale verdetto, cui si sono associate le competenti autorità militari, ed in conformità di esso onorasi sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra l'unito schema di decreto concernente la rimozione del capitano Fabio Ranzi ».

Contro il provvedimento della rimozione il signor Ranzi produceva ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, movendo dal concetto che la rimozione era stata determinata unicamente dal suo rifiuto di accettare le sfide rivoltegli dal sig. Bertotti.

c) stabilita l'udienza per la discussione del ricorso (13 marzo 1908), la R. Avvocatura erariale generale, con foglio 29 febbraio 1908, n. 1625, chiedeva al Ministero della guerra alcuni schiarimenti.

Il Ministero rispondeva alla R. Avvocatura col dispaccio 9 marzo 1908, n. 505 (Divisione gabinetto civile - sezione II) in cui, dopo avere svolti gli argomenti che potevano opporsi ai motivi di gravame presentati dal Ranzi aggiungeva: « Si noti bene che il fatto clamoroso, specialmente per opera del Ranzi con le sue pubblicazioni, del rifiuto a battersi in duello con il tenente colonnello Bertotti, è stato la determinante della convocazione del Consiglio di disciplina, ma il compito di questo Consiglio non era circoscritto a giudicare se il Ranzi dovesse o meno, per le norme dell'onore, accettare la sfida del Bertotti; era invece molto più ampio, apprezzare cioè la condotta di questo ufficiale in congedo, il quale, nel mentre rifiutava replicatamente una sfida, provocava con articoli ingiuriosi e denigratori lo sfidante, minava la disciplina militare non solo con il suo contegno, ma cercando di diffondere fra i subalterni resistenza e diffidenza verso i superiori, denigrava a mezzo della stampa persone e istituzioni.

Ciò risulta dalla lettera, di cui si unisce copia, in data 4 aprile 1904, n. 479, che appunto dice che il Consiglio di disciplina conosca del modo come si è diportato il capitano Ranzi nella intera questione e meglio ancora dal verbale della seduta del Consiglio, che si unisce pure, nella quale seduta si è lumeggiata largamente la condotta del Ranzi anche prima e dopo le sue sfide del tenente colonnello Bertotti.

Questi due documenti inviati dal Ministero, e cioè la copia della Nota 4 aprile 1904, n. 479, e il processo verbale della seduta del Consiglio di disciplina, venivano esibiti dalla R. Avvocatura erariale alla IV sezione del Consiglio di Stato, accompagnati da cenni illustrativi, in cui si rappresentava ciò che il Ministero aveva creduto di osservare col suindicato dispaccio 9 marzo 1908, n. 505 sul compito del Consiglio di disciplina.

All'udienza (13 marzo) la difesa del Ranzi impugnava la validità della Nota 4 aprile 1904, n. 479, dichiarandola un atto apocrifo e incompleto.

Rinviata la discussione del ricorso al 27 marzo, il Ministero della guerra, con dispaccio 23 marzo 1908, n. 539, trasmetteva alla R. Avvocatura erariale parecchi documenti, fra i quali l'originale della predetta Nota 4 aprile 1904, n. 479, il dispaccio Ministeriale 15 aprile 1904, n. 571, e l'ordine 30 aprile 1904, n. 956, del Comando della divisione militare per la convocazione del Consiglio di disciplina.

Alla udienza del 27 marzo venivano prodotti l'originale della nota anzidetta e l'ordine del comando della divisione.

e) con decisione pubblicata all'udienza del 10 aprile 1908, la IV sezione del Consiglio di Stato respingeva il ricorso del signor Ranzi.

Da questa esposizione degli atti compiuti dall'Amministrazione militare è accertato che il signor Ranzi fu sottoposto a procedimento disciplinare « por il contegno tenuto in due vertenze di onore avute col tenente colonnello di stato maggiore cav. Bertotti » (dispaccio 15 aprile 1904, n. 571): e che, in conformità di tale incolpazione, fu rimosso dal grado di capitano nella riserva per il motivo di essersi « rifiutato di dare una soluzione cavalleresca alle due vertenze » (relazione a S. M. il Re sul decreto di rimozione 26 maggio 1904).

g) ciò stante, è da osservare che la nota 4 aprile 1904, n. 479, ebbe reale esistenza o venne regolarmente formata, poichè rappresentava l'atto iniziale dell'opera del Ministero. Però, nei rapporti del Ranzi, tale nota conservava la sua indole di un atto interno, ed era quindi senza influenza giuridica sulla determinazione dei fatti che per il Ranzi costituivano il vero e proprio oggetto del giudizio disciplinare.

L'atto introduttivo del procedimento disciplinare, che a norma di legge ne indicava il contenuto o ne stabiliva i limiti, era invece la decisione del ministro formulata con il dispaccio 15 aprile 1904, n. 571, in applicazione dell'art. 56 della legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali e del paragrafo 3 del R. decreto 2 dicembre 1900, n. 408, che approva la istruzione sui Consigli di disciplina. Ed è appunto sul fondamento di questo dispaccio che cominciò e si esaurì il procedimento disciplinare: come risulta dalla enunciativa premessa sia all'ordine del comando della divisione militare per la convocazione del Consiglio di disciplina, sia al processo verbale della seduta del Consiglio.

Nè poi all'accusa indicata col dispaccio del 15 aprile, poteva la nota del 4 servire di complemento od illustrazione; imperocchè essa non fu compresa fra i documenti rimessi al Consiglio di disciplina, nè comunicata al signor Ranzi: ciò che altrimenti sarebbe stato necessario, per renderlo edotto dei termini più ampii della incolpazione e porlo così in grado di provvedere alla sua difesa (art. 58 della legge e paragrafo 29 dell'istruzione.

h) Ma d'altra parte è anche accertato che la inesattezza derivò da un errore di apprezzamento degli atti del giudizio disciplinare.

Fissata al Consiglio di Stato per la udienza del 13 marzo 1908 la discussione del ricorso Ranzi, vale a dire dopo circa 4 anni dal giudizio del Consiglio di disciplina (20 maggio 1904), si dovette al Ministero della guerra studiare il voluminoso suo incartamento, con ogni sollecitudine e da impiegati diversi da quelli del 1904, per rispondere d'urgenza a schiarimenti domandati dalla R. Avvocatura erariale.

Nell'esame dei molti documenti, relativi ad un caso abbastanza complicato, si ritenne che la nota del 4 aprile fosse l'atto introduttivo del procedimento disciplinare, e che fossero equivalenti l'incarico dato con la nota stessa al Consiglio di disciplina di conoscere l'intera questione delle due vertenze Ranzi-Bertotti, e l'incarico contenuto nel dispaccio 15 aprile di esaminare il contegno tenuto dal capitano Ranzi nelle vertenze stesse, quali risultava dagli uniti documenti, tra i quali trovavansi i rapporti dello stato maggiore e due numeri del giornale *Il Pensiero militare* dove si censuravano il ministro della guerra ed il comandante del IX corpo d'armata.

E questo concetto fu poi mantenuto anche dopo l'impugnativa della nota 4 aprile fatta dal signor Ranzi per la circostanza che al Consiglio di disciplina, per effetto delle richieste ed osservazioni presentate a sua difesa dal signor Ranzi, la discussione si estese anche oltre la indagine delle due sfide a duello e delle loro cause immediate.

Per la esecuzione dell'incarico affidato alla Commissione non è necessario il giudizio se i due predetti documenti avessero o no eguale estensione, per quanto riflette le indagini da eseguirsi dal Consiglio di disciplina sul contegno del signor Ranzi; ma al Ministero non doveva sfuggire che per il dispaccio 15 aprile il Consiglio di disciplina era chiamato a giudicare soltanto se il Ranzi dovesse essere rimosso dal grado per mancanza contro l'onore, mentre per la nota 4 aprile il Consiglio stesso era eventualmente chiamato a giudicare inoltre se il Ranzi dovesse essere revocato per grave mancanza disciplinare. Era quindi evidente la maggiore estensione del giudizio che si richiedeva con la nota 4 aprile.

Ma soprattutto, come già si è rilevato, non doveva sfuggire al Ministero che la detta nota 4 aprile non era stata comunicata nè al Consiglio di disciplina nè al sig. Ranzi.

Vero è che all'udienza del 13 marzo 1908 al Consiglio di Stato fu la nota 4 aprile 1904, n. 479, che venne opposta al Ranzi come l'atto in forza del quale si era promosso l'esercizio dell'azione disciplinare. Ma è vero pure che, impugnata la validità della nota e rinviata la discussione del ricorso all'udienza del 27 marzo, il Ministero della guerra, con dispaccio del 23 marzo 1908, n. 569, trasmise alla R. Avvocatura erariale parecchi documenti, e fra essi anche il dispaccio 15 aprile 1904, n. 571. Senonchè la R. Avvocatura non reputò necessario di produrlo alla IV sezione sulla considerazione che ciò non occorreva ai fini essenziali del giudizio di cui si trattava, e mentre poi, anche a suo avviso, la nota del 4 aprile ed il dispaccio del 15 erano equivalenti.

Dagli stessi atti dell'Amministrazione militare risulta però escluso che siasi voluto occultare il dispaccio del 15 aprile 1904, n. 571, e sostituire ad esso la nota del 4 aprile 1904, n. 479. Invero, sin dal tempo del procedimento disciplinare, il dispaccio del 15 aprile era stato comunicato al sig. Ranzi, come da sua ricevuta del 6 maggio 1904. Di più, nei documenti prodotti dalla R. Avvocatura erariale al Consiglio di Stato, e cioè nell'ordine del comando della divisione militare per la convocazione del Consiglio di disciplina e nel verbale della seduta del Consiglio di disciplina, si trova espressamente notato che il Consiglio era stato convocato in esecuzione del dispaccio 15 aprile 1904, n. 571, e quindi non della nota 4 aprile 1904, n. 479. Di guisa che l'errore dell'Amministrazione militare, anzichè occulto, poteva facilmente rilevarsi dal confronto dei documenti prodotti dall'Amministrazione stessa.

Per le suesposte considerazioni la Commissione, concludendo su questa prima parte dell'incarico ricevuto, esprime il parere che nell'azione spiegata dall'Amministrazione militare per la trattazione del ricorso Ranzi vi fu un imperfetto esame degli atti del procedimento disciplinare e così un errore sulla loro precisa valutazione.

Quanto poi all'altra parte dell'incarico, giova premettere la indicazione di alcune circostanze di fatto;

i) come si è già enunciato, la R. Avvocatura erariale, con foglio 29 febbraio 1908, n. 1625, aveva domandato al Ministero della guerra alcuni schiarimenti sui motivi di gravame proposti dal signor Ranzi.

A tal fine il 7 marzo 1908 fu compilato da un impiegato del Gabinetto civile un dispaccio di risposta, ove, senza osservazioni sul cómpito, se più o meno ampio, conferito al Consiglio di disciplina (e perciò senza il bisogno di consultare l'incartamento), il Ministero accennava alla posizione militare del Ranzi ed ai legami di essa con le disposizioni del regolamento di disciplina militare.

Portato il dispaccio alla firma di S. E. il sottosegretario di Stato, egli rilevò al capo del Gabinetto civile che il dispaccio si diffondeva in argomentazioni giuridiche le quali erano di competenza della R. Avvocatura erariale; soggiungendo inoltre che, avendo egli l'impressione di non essersi il giudizio disciplinare limitato alla cognizione delle due sfide a duello, era utile piuttosto esaminare l'incartamento per vedere se tale tesi fosse sostenibile.

Il capo del Gabinetto riesaminò gli atti e i documenti: gli parve che la tesi trovasse appoggio nella Nota 4 aprile 1904, n. 479, e nel verbale della seduta del Consiglio di disciplina, che mostrò a S. E. il sottosegretario di Stato; e così, per ordine di S. E. stessa, il predisposto dispaccio del 7 marzo non venne spedito, e fu invece rimesso alla R. Avvocatura il dispaccio 9 marzo 1908, n. 505. Pochi giorni dopo l'udienza del 13 marzo (nella quale si verificò il noto incidente), il rappresentante della R. Avvocatura erariale si recò al Ministero della guerra (Ufficio della sezione II del gabinetto civile), ed esaminò l'incartamento. Ma egli, fermo nel convincimento della equivalenza dei due atti (Nota 4 aprile e dispaccio del 15), non credè di chiedere dilucidazioni, nè gli impiegati del Ministero pensarono di dargliene.

1. Ora la Commissione osserva che, tenuto conto del brevissimo tempo (dal 7 al 9 marzo) che l'urgenza di provvedere lasciava disponibile (essendo stabilito il deposito dei documenti al 10 e l'udienza al 13 marzo), era cosa ardua un calmo e ben ponderato studio di tutti gli atti; specialmente se si avverte che occorreva esaminarli da un particolare punto di vista, per imprimere alla discussione del ricorso un nuovo indirizzo. È perciò conforme ad equità che la preparazione e la redazione del dispaccio 9 marzo 1908, n. 505, concernente erronei apprezzamenti sulla Nota del 4 aprile, non siano elevate a motivi di responsabilità.

Per altro, spedito il dispaccio alla R. Avvocatura erariale, non veniva meno il dovere di seguire le vicende della discussione del ricorso al Consiglio di Stato. Certo in questa materia il lavoro dell'Amministrazione militare si restringe di regola a predisporre il materiale degli atti e dei documenti, spettando poi alla R. Avvocatura erariale apprezzarne il valore legale in relazione al giudizio. Ma in un caso, delicato per sè, e divenuto di gravità eccezionale quando all'udienza del 13 marzo si impugnò di falso un atto dell'Amministrazione militare, era necessario che gl'impiegati del Ministero della guerra (capo del Gabinetto civile e capo della sezione II che erano allora in carica), interessati al buon nome dell'Amministrazione cui appartengono, avessero mostrato una diligenza più operosa, informando debitamente la R. Avvocatura erariale perchè riparasse alla mancata produzione del dispaccio 15 aprile ed ai conseguenti effetti, senza limitarsi puramente ad inviarle il dispaccio stesso (come dall'elenco 23 marzo 1908, n. 569).

Esaurito così l'incarico avuto, la Commissione rassegna alla E. V. la presente relazione, e l'incartamento avuto in comunicazione.

E. Di Broglio
Pietro di Vico
Cesare Tarditi.

***

L'onorevole Casana, ministro della guerra, nell'intento di avere un autorevole parere per definire la questione del tenente colonnello Testa che, con numerosi ricorsi e con articoli ed interviste sui giornali, aveva interessato la pubblica opinione intorno ai casi suoi, ha deferito l'esame di tale questione alla Commissione istituita da lui con R. decreto 9 aprile 1908 e composta dei signori: grand'ufficiale Cesare Tarditi, tenente generale, presidente; grand'ufficiale dott. Pietro Bertarelli, deputato al Parlamento, consigliere di Stato; commendatore Guido Rousseau, capo divisione al Ministero della guerra.

La Commissione ha presentato all'onorevole ministro la seguente relazione:

« *Eccellenza*,

Il giudizio di non idoneità all'avanzamento del tenente colonnello Testa fu pronunziato regolarmente dalle competenti Commissioni, i cui membri avevano avuto occasione di esaminare nei minimi particolari la questione disciplinare che fu la causa precipua della esclusione stessa.

Una grave mancanza di disciplina effettivamente il Testa aveva commessa inviando al generale di San Martino, ministro della guerra, il noto memoriale, che nella sostanza e nella forma era scorrettissimo. Egli credette di difendersi sostenendo che aveva esercitato un diritto, diritto nascente dalla inviolabilità epistolare. Questa tesi è assurda e se si potesse ammettere sconvolgerebbe ogni procedura disciplinare.

Il comandante del corpo d'armata giudicò severamente quel memoriale, affermando che, redigendolo, il Testa aveva commesso una mancanza contro l'onore. S'imponeva quindi la convocazione d'un Consiglio di disciplina. Questo Consiglio fu convocato e, come ha anche riconosciuto il magistrato amministrativo, procedè regolarmente. Il suo verdetto mise la questione nei suoi veri termini: escluse la mancanza contro l'onore, ritenne, a maggioranza di 3 voti contro 2, la mancanza contro la disciplina.

Il ministro credè, nel suo incensurabile potere, di mitigare le conseguenze di quel verdetto e sostituì la sospensione alla revocazione.

Fino a questo punto tutto è legittimo, regolare e non eccessivo ed il Testa non potrebbe muovere lagnanza alcuna, giacchè il Ministero, che poteva legalmente revocarlo, si limitò a sospenderlo.

Senonchè è accaduto che nella motivazione della punizione di aspettativa si è fatto rivivere ciò che il Consiglio di disciplina aveva negato. La motivazione del R. decreto che sospese il Testa è tale che contiene gli estremi di una mancanza contro l'onore. Questa il Consiglio di disciplina aveva esclusa.

Comunque, a questa illegalità si è riparato *determinando* di modificare la motivazione.

Il Testa, esasperato dalla grave motivazione prima redatta, chiese il collocamento in ausiliaria. In seguito, per la sua condotta, per il clamore fatto a mezzo della stampa e per irreverenti apprezzamenti contenuti in un suo ricorso al Consiglio di Stato, fu collocato a riposo d'autorità, con esclusione dai quadri della riserva.

Il Ministero, poi, ravvisando eccessiva questa misura, concesse, come si è detto, la iscrizione nei ruoli della riserva. Certamente il contegno del Testa fu sempre riprovevolissimo. Basti il fatto che egli giudicò come coalizzati a suo danno il suo colonnello, gli ufficiali del suo battaglione, il comandante della brigata, i comandanti di due divisioni e del corpo d'armata, i ministri generali di San Martino e Pedotti. Ora si esprime poco riguardosamente sulla correttezza del generale Baldissera.

La sua è una ossessione che lo spinge a tutto considerare come una persecuzione e che trova un riscontro in alcuni giudizi che in passato furono dati di lui da altri superiori.

Tuttavia la questione ha appassionata la coscienza pubblica ed ha assunta tale importanza che deve essere risoluta. Nè il Ministero può limitarsi al solo atto compiuto, alla sostituzione, cioè della motivazione dell'aspettativa. Ormai è opinione generale - e non infondata - che l'eccesso commesso dal Ministero, esasperando il Testa, sia stata occasione degli atti inconsulti da lui commessi. Pertanto tutti i provvedimenti posteriori all'aspettativa sarebbero viziati.

Per queste considerazioni, i sottoscritti sono d'avviso che effettivamente sia opportuno ed equo provvedere alla risoluzione della questione Testa, sulla quale sarebbe superfluo indugiarsi ancora, dopo le pregevoli ed esaurienti precedenti relazioni.

Questa Commissione, tenendo anche conto delle proposte fatte con le suaccennate relazioni, è d'avviso che la questione potrebbe risolversi nel modo seguente:

Lasciare immutata la punizione di aspettativa, che fu la conseguenza logica e naturale della vertenza disciplinare che era terminata con verdetto di revoca dall'impiego. Dare per altro, un compenso morale e materiale al Testa, compenso che si potrebbe concedere annullando il collocamento in ausiliaria, quello a riposo e la iscrizione nella riserva, e collocando il Testa in posizione ausiliaria dal giorno che raggiunse il limite d'età per tale collocamento.

Questa soluzione rispetta, anzitutto, le esigenze della disciplina, giacchè il provvedimento disciplinare s'imponeva ed annullarlo varrebbe recare grave offesa alla disciplina stessa. Se l'opera delle autorità deve essere informato a scrupolosa equità e giustizia, se è bene che questo scrupolo sia portato anche all'eccesso per dimostrare con quanta serenità si procede nel governo del personale, è bene anche che si mantenga inviolato il principio di autorità, in omaggio al sentimento militare dei buoni e degli onesti. La soluzione proposta dai sottoscritti giustificherebbe anche più la esclusione dall'avanzamento a colonnello nel personale dei distretti, giacchè l'anzianità perduta dal Testa durante l'aspettativa basterebbe all'uopo. D'altra parte il trasferimento nei distretti non è un diritto, nè certamente il Testa, dopo il parere del Consiglio di disciplina, avrebbe potuto essere promosso nei distretti o altrove.

Ove V. E. credesse di eseguire le proposte della Commissione riferente, si dovrebbe con un decreto Regio revocare il collocamento in ausiliaria, quello a riposo e la inscrizione nella riserva e contemporaneamente collocare in ausiliaria il Testa con decorrenza dal giorno in cui fu colpito dai limiti di età stabiliti dalla legge per il grado di tenente colonnello.

I componenti la Commissione:

Il tenente generale presidente
Cesare Tarditi.

Il consigliere di Stato
Pietro Bertarelli.

Il direttore capo divisione
Guido Rousseau.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 39, dal 14 al 20 settembre 1908.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Aquila*	Cittaducale	Leonessa	ovina	—	—	4	—	3	1
	Bari	Bari	San Michele	»	—	—	1	—	1	—
	Brescia	Chiari	Rovato	bovina	—	—	1	—	1	—
	Firenze	San Miniato	Santa Croce sull'A.	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Biccari	ovina	—	—	8	—	8	—
	»	»	Lucera.	bovina	—	—	18	—	1	17
	»	»	Vieste	ovina	1	—	1	—	1	—
	»	San Severo	San Paolo	»	1	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Ravanusa	equina	1	—	1	—	1	—
	Grosseto	Grosseto	Pitigliano	ovina	1	—	3	—	3	—
	»	»	Scansano	equina	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Asola	Piubega	bovina	1	—	3	—	3	—
	Palermo	Termini Im.	Lercara	»	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Terni	Penna in Teverina .	ovina	1	—	3	—	3	—
	Piacenza	Piacenza	Calendasco	bovina	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Matera	Matera	»	1	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Guastalla	Reggiolo	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Sassari	Ploaghe	ovina	2	—	4	—	4	—
	»	»	»	suina	1	—	2	—	2	—
	Torino	Pinerolo	Airasca	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Villarpollice	»	1	—	1	—	1	—
	»	Susa	Bussoleno	»	1	—	1	—	1	—
					18	—	59	—	41	18
Carbonchio sintomatico	*Bari*	Altamura	Granero Appula . .	equina	—	—	1	—	—	1
	»	Bari	Monopoli	»	—	—	2	—	—	2
	Porto Maur.	Porto Maur.	Pornassio	bovina	1	—	1	—	—	1
	Reggio	Reggio	Villaminosso	»	—	13	—	—	13	—
					1	13	4	—	13	4

Nel bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 38, dal 7 al 13 settembre, la pagina 5691 deve far seguito alla pagina 5652, e la pagina 5693, che si riferisce a malattie dei suini e non all'afta epizootica, come erroneamente vi è indicato, deve far seguito alla pagina 5695.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Alessandria*	Asti	Canelli	bovina	—	7	1	3	—	5
	»	»	Castagnole Lanze	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Cocconato	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Costigliole d'Asti	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Revigliasco	»	—	2	—	1	—	1
	»	Casale	Vignale	»	1	—	2	—	—	2
	Benevento	Cerreto Sann.	Cusano Mutri	»	—	14	—	—	—	14
	Bergamo	Bergamo	Foppolo	»	—	35	—	35	—	—
	»	»	Valleve	»	—	4	—	4	—	—
	»	Treviglio	Morengo	»	—	4	—	—	—	4
	Bologna	Bologna	Anzola Emilia	»	2	19	17	—	—	36
	»	»	Bologna	»	—	28	—	21	—	7
	»	»	Casalvecchio Reno	»	—	28	—	—	—	28
	»	»	Castelfranco	»	—	34	—	30	—	4
	»	»	Crevalcore	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Castello Serr.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castel d'Argile	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Galliera	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Minerbio	»	—	19	—	19	—	—
	»	»	Molinella	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Monte San Pietro	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Ozzano Emilia	»	—	20	—	19	—	1
	»	»	Sala Bolognese	»	—	51	—	26	—	25
	»	»	San Lazzaro di Sav.	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	San Pietro in Casale	»	—	52	—	52	—	—
	»	Imola	Castel Guelfo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Castel San Pietro	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Medicina	»	—	78	—	78	—	—
	»	Vergato	Castel d'Ajano	»	—	1	—	—	—	1
	Cremona	Casalmaggiore	Drizzona	»	—	—	8	8	—	—
	»	Crema	Sencino	»	—	—	2	—	—	2
	»	Cremona	Duemiglia	»	1	—	46	—	—	46
	Cuneo	Alba	Guarene	»	—	3	—	2	—	1
	»	Cuneo	Chiusa Pesio	»	—	162	—	162	—	—
	»	»	Cuneo	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Demonte	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Dronero	»	1	13	7	—	—	20
	»	Mondovì	Benevagenna	»	2	3	10	—	—	13
	»	»	Frabosa Soprana	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Morozzo	»	3	—	25	—	—	25

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Cuneo*	Mondovì	Pamparato	bovina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Roccaforte	»	2	38	6	31	1	12
	»	Saluzzo	Cavallermaggiore	»	2	—	108	—	—	108
	»	»	Manta	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Moretta	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Polonghera	»	—	12	—	10	—	2
	»	»	Racconigi	»	6	5	19	—	—	24
	»	»	Revello	»	2	42	17	28	—	31
	»	»	Rifreddo	»	—	9	—	7	—	2
	»	»	Saluzzo	»	—	15	—	15	—	—
	Ferrara	Cento	Cento	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pieve di Cento	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Sant'Agostino	»	—	33	—	20	—	13
	»	Ferrara	Bondeno	»	3	45	18	15	—	48
	»	»	Copparo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Ferrara	»	—	7	—	4	—	3
	»	»	Vigarano	»	—	25	—	21	—	4
	Firenze	Firenze	Brozzi	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Casellina e Torri	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Montemurlo	»	—	8	—	—	—	8
	»	San Miniato	Cerreto Guidi	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Empoli	»	—	6	—	1	—	5
	»	»	Santa Croce	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Miniato	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vinci	»	—	2	—	2	—	—
	Foggia	Foggia	Monte Sant'Angelo	»	—	25	—	25	—	—
	»	San Severo	S. Giovanni Rotondo	»	—	460	—	—	—	460
	»	»	Id.	suina	—	—	26	—	—	26
	»	»	Vieste	»	—	80	—	—	—	80
	Lucca	Lucca	Lucca	»	—	26	—	13	1	12
	Mantova	Gonzaga	Gonzaga	bovina	1	2	15	—	—	17
	»	»	Moglia	»	1	—	21	—	—	21
	»	»	San Benedetto Po	»	—	27	—	—	—	27
	»	Sermide	Poggio Rusco	»	—	27	—	10	—	17
	Milano	Lodi	Bertonico	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Casalmaiocco	»	1	—	54	—	—	54
	»	Milano	Gorgonzola	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Mediglia	»	1	—	7	—	—	7
	Modena	Mirandola	Cavezzo	»	—	1	2	—	—	3
	»	»	Finale	»	1	28	30	26	—	32

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Modena*	Mirandola	Medolla	bovina	1	—	14	—	—	14
	»	»	Mirandola	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Prospero . . .	»	—	67	—	63	—	4
	»	Modena	Campogalliano . . .	»	—	35	—	9	—	26
	»	»	Formigine	»	1	8	11	8	—	11
	»	»	Modena	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Novi	»	1	—	28	18	—	10
	»	»	Prignano.	»	1	—	4	2	—	2
	»	»	Soliera	»	—	2	—	—	—	2
	Novara	Novara	Briona	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Cameri	»	—	18	—	18	—	—
	Padova	Cittadella	Cittadella	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	San Giorgio in Bosco	»	—	1	—	—	—	1
	»	Padova	Teolo	»	—	10	—	10	—	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	1	—	17	—	—	17
	»	»	Fontanellato	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	San Secondo P. . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Soragna	»	1	—	6	—	—	6
	»	Parma	Traversetolo	»	—	8	1	8	1	—
	Pavia	Mortara	Sartirana.	»	1	—	4	—	—	4
	»	Pavia	Pieve Albignola . .	»	1	—	10	—	—	10
	»	Voghera	Montescano.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Voghera	»	—	7	—	7	—	—
	Piacenza	Fiorenzuola d'A.	Alseno	»	—	46	—	—	—	46
	»	»	Cortemaggiore . . .	»	—	90	—	24	—	66
	»	Piacenza	Calendano	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Mortizza	»	1	4	12	—	—	16
	»	»	Nibbiano	»	—	14	—	—	—	14
	Reggio Emil.	Guastalla	Guastalla.	»	1	18	2	20	—	—
	»	Reggio Emil.	Baiso	»	2	22	13	22	—	13
	»	»	Cadelboscosopra . .	»	2	19	6	10	—	15
	»	»	Campegine	»	1	15	2	12	—	5
	»	»	Carpineti	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Castelnuovo Monti .	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Correggio	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Villaminozzo	»	—	6	—	6	—	—
	Rovigo	Polesella	Villanova Marches. .	»	1	—	24	—	1	23
	Sondrio	Sondrio	Campodolcino . . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Chiesa.	»	—	93	—	—	—	93
	»	»	Isolato	»	1	50	2	35	—	17

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Sondrio*	Sondrio	Mantello	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Samolaco	»	8	16	26	—	—	42
	Torino	Susa	Coazzo	»	—	3	—	3	—	—
	»	Torino	Carignano	»	—	40	—	40	—	—
	»	»	Chivasso	»	2	—	2	—	—	2
	»	»	Piobesi	»	2	—	13	—	—	13
					120	2318	697	1083	5	1927
Rogna	*Aquila*	Aquila	Collepietro	ovina	—	25	—	—	—	25
	»	»	Lucoli	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Roiò Piano	»	—	6	—	—	—	6
	»	Cittaducale	Fiamignano	»	—	25	—	—	—	25
	Caserta	Sora	Cervaro	»	—	100	—	—	—	100
	Foggia	San Severo	S. Giovanni Rotondo	»	—	5	—	—	—	5
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	3100	—	112	—	2988
	Perugia	Rieti	Collalto Sabino	»	—	450	—	450	—	—
	Roma	Roma	Monteflavio	»	—	96	—	—	—	96
	»	»	Rocca di Cave	»	—	342	—	—	—	342
					—	4173	—	562	—	3611
Morva e farcino	*Foggia*	Foggia	Cerignola	equina	—	—	2	—	2	—
	Lecce	Lecce	Collino San Marco	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Lizzanello	»	1	—	1	—	—	1
	Modena	Modena	Soliera	»	—	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	S. Giuseppe Vesuv.	»	—	1	—	—	1	—
	Salerno	Salerno	San Valentino	»	—	—	1	—	—	1
	Torino	Ivrea	Cuorgnè	»	1	—	1	—	1	—
	»	Torino	Torino	»	—	—	1	—	1	—
	Udine	Udine	Cividale	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Pavia di Udine	»	—	1	—	—	1	—
					3	3	8	—	7	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Alessandria*	Tortona	Monreale	—	1	—	3	—	1	2
	Aquila	Aquila	Campotosto	—	—	9	—	8	—	1
	»	»	Fontecchio	—	—	—	3	—	3	—
	»	»	Rocca di Mezzo	—	—	6	—	2	4	—
	»	Avezzano	Lecce dei Marsi	—	—	13	—	—	7	6
	»	»	Opi	—	—	1	—	—	—	1
	»	Cittaducale	Antrodoco	—	—	—	4	—	1	3
	»	»	Borgovelino	—	—	—	4	—	2	2
	»	»	Castel Sant'Angelo	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Cittareale	—	—	3	—	2	1	—
	»	»	Fiamignano	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Leonessa	—	—	—	4	—	—	4
	»	»	Petrelle Salto	—	—	18	6	—	—	24
	»	Sulmona	Pratola Peligna	—	—	4	—	—	—	4
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	1	6	13	1	8	10
	»	»	Foiano della Chiana	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Monte San Savino	—	—	5	—	—	2	3
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli	—	—	3	1	—	4	—
	»	»	Acquasanta	—	—	3	1	2	—	2
	»	»	Aquata del T.	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Fosignano	—	—	—	4	—	—	4
	»	»	Force	—	—	—	16	—	—	16
	»	Fermo	Cassignano	—	—	—	1	—	1	—
	Avellino	Avellino	Sant'Elpidio a Mare	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Manocalzati	—	—	2	—	—	—	2
	Benevento	Benevento	Buonalbergo	—	—	6	—	3	3	—
	»	Cerreto Sannita	Cerreto Sannita	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Pietraroja	—	—	—	2	—	1	1
	Bergamo	Treviglio	Calcio	—	2	1	12	—	4	9
	»	»	Romano	—	1	—	5	—	2	3
	Bologna	Bologna	Anzola E.	—	1	—	4	—	1	3
	»	»	Bologna	—	—	11	—	—	4	7
	»	»	Borgo Panigale	—	—	5	—	2	—	3
	»	»	Castelfranco	—	—	17	—	7	—	10
	»	»	Crespellano	—	1	4	7	—	—	11
	»	»	Castello d'Argile	—	—	8	—	—	—	8
	Brescia	Breno	Incudine	—	1	—	1	—	1	—
	»	Chiari	Palazzolo sull'Oglio	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Urago d'Aglio	—	3	6	5	—	5	6
	Campobasso	Campobasso	Fossalto	—	—	—	8	—	6	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Campobasso*	Campobasso	Vinchiaturo	—	—	—	1	—	1	—
	»	Isernia	Sant'Agapito . . .	—	4	3	3	2	2	2
	Caserta	Piedim. d'Alife	Alife	—	—	12	3	—	8	7
	»	Sora	Atina	—	—	—	4	—	4	—
	»	»	Cassino	—	—	5	—	—	1	4
	»	»	Pescosolido	—	—	—	3	—	3	—
	»	»	Pontecorvo	—	—	5	—	—	1	4
	Catania	Caltagirone	Licovia Eubea . . .	—	—	6	—	—	6	—
	Chieti	Vasto	Scerni	—	—	—	1	—	1	—
	Cuneo	Mondovì	Magliano Alpi . . .	—	—	6	—	—	6	—
	»	»	Torre Mondovì . .	—	—	4	—	—	—	4
	Ferrara	Cento	Cento	—	—	3	1	—	1	3
	»	Ferrara	Copparo	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Vigarano.	—	—	8	—	7	1	—
	Foggia	Bovino	Celle San Vito . . .	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Biccari	—	1	3	1	—	1	3
	Forlì	Cesena	Borghi	—	—	—	100	—	—	100
	»	»	Sogliano al Rubicone	—	—	—	50	—	—	50
	»	»	Savignano	—	—	—	100	—	—	100
	»	Rimini	Misano in Villa Vit.	—	—	—	70	—	5	65
	»	»	Poggio Berni	—	—	80	—	10	—	70
	»	»	Rimini.	—	—	177	10	70	5	112
	»	»	Santarcangelo . . .	—	—	99	15	10	4	100
	»	»	Scorticata	—	—	30	10	—	—	40
	»	»	Verucchio	—	—	—	10	—	1	9
	Grosseto	Grosseto	Cinigiano.	—	—	10	—	—	10	—
	»	»	Roccastrada	—	1	—	9	—	9	—
	»	»	Santafiora	—	—	11	—	—	11	—
	Macerata	Macerata	Portorecanati . . .	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Treia	—	—	10	—	—	—	10
	Modena	Mirandola	Finale Emilia . . .	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Mirandola	—	—	2	—	—	2	—
	Novara	Vercelli	Ronsecco	—	—	18	—	—	3	15
	Pavia	Pavia	Torre Mangano . .	—	1	—	30	—	—	30
	Perugia	Perugia	Bettona	—	—	4	—	—	4	—
	»	Spoleto	Cerreto di Spoleto .	—	2	—	3	—	—	3
	»	»	Monteleone di Spoleto	—	—	3	—	—	3	—
	»	Terni	Montefranco	—	—	—	11	—	7	4
	Potenza	Lagonegro	Castronuovo S. Andrea	—	2	4	5	4	4	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Reggio Em.*	Reggio Emilia	Albinea	—	1	—	2	—	1	1
	Siena	Montepulciano	Castiglione d'Orcia .	—	—	9	1	—	4	6
	»	»	Trequanda	—	1	—	1	—	1	—
	»	Siena	Chiusdino	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Poggibonsi	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Siena	—	—	22	3	—	1	24
	Teramo	Penne	Civitella Casanova .	—	—	3	—	—	—	
	»	»	Montebello	—	—	5	—	—	—	5
	Torino	Torino	Torino	—	—	3	—	—	—	3
	Udine	Udine	Bertiolo	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Codroipo	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Pozzuolo	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Varmo	—	—	1	—	—	1	—
	Venezia	Venezia	Santa Maria di Sala .	—	—	1	—	—	1	—
	Verona	Cologna	Cologna Veneta . .	—	1	2	6	—	3	5
	Roma	Roma	Mazzano Romano .	—	—	31	—	—	—	31
					31	746	564	186	189	985
Barbone dei bufali	*Caserta*	Caserta	Cancello Arnone . .	bufalina	—	1	5	—	6	—
Rabbia	*Ascoli Piceno*	Fermo	Fermo	suina	—	1	—	—	1	—
	»	»	Id.	canina	—	8	—	—	8	—
	Caltanissetta	Piazza Armer.	Castrogiovanni . . .	»	—	—	4	—	—	4
	Forlì	Cesena	Cesena	»	—	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Sant'Angelo	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Monreale.	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Palermo	»	—	—	1	—	1	—
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	»	—	—	2	—	2	—
					1	9	10	—	14	5
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 14 al 20 settembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Cittaducale	Leonessa	ovina	—	335	—	—	—	335
	»	Sulmona	Pettorano sul G.	»	—	70	—	—	—	70
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Arquata	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Folignano	»	—	2	—	2	—	—
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	507	—	—	—	507
	Perugia	Rieti	Petescia	»	—	70	—	—	—	70
	»	Spoleto	Cascia	»	—	320	—	—	—	320
	»	»	Norcia	»	—	61	—	25	—	36
	»	»	Preci	»	—	162	—	162	—	—
	»	»	Cerreto di Sp.	»	1	—	170	—	—	170
	»	Terni	Ferentillo	»	—	80	—	80	—	—
	Roma	Roma	Vivaro Romano	»	—	43	—	—	—	43
					1	**1660**	**170**	**269**	—	**1561**

RIEPILOGO

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	—	—	30	—	13	17
	ovina	—	—	25	—	24	1
	equina	—	—	2	—	2	—
	suina	—	—	2	—	2	—
		18	—	**59**	—	**41**	**18**
Carbonchio sintomatico	bovina	1	13	4	—	13	4
	ovina	—	—	—	—	—	—
		4	**13**	**4**	—	**13**	**4**
Afta epizootica	bovina	—	2212	671	1067	4	1809
	ovina	—	—	—	—	—	—
	suina	—	109	26	16	1	118
		120	**2318**	**697**	**1083**	**5**	**1927**
Morva e farcino	equina	**3**	**3**	**8**	—	**7**	**4**
Vaiuolo caprino	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	bufalina	—	**1**	**5**	—	**6**	—
Rabbia	canina	—	8	10	—	13	5
	suina	—	1	—	—	1	—
	bovina	—	—	—	—	—	—
		1	**9**	**10**	—	**14**	**5**
Rogna	ovina	—	4173	—	562	—	3611
	equina	—	—	—	—	—	—
		1	**4173**	—	**562**	—	**3611**
Malattie infettive dei suini	—	**31**	**746**	**564**	**136**	**189**	**985**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	**1**	**1660**	**170**	**269**	—	**1561**

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL' ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA.

a) UNGHERIA — *Dal 22 al 29 luglio 1908.*

(B. 31).

(Pervenuto in ritardo).

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	423	529
Rabbia	376	383
Moccio e farcino	61	61
Afta epizootica	15	29
Vaiuolo ovino	34	60
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	7	8
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	26	115
Rogna degli equini	175	245
Rogna delle pecore	50	219
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	4	4
Risipola dei suini (mal rossino)	733	2702
Setticemia dei suini	1175	5039

b) CROAZIA e SLAVONIA — *Dal 15 al 22 luglio 1908.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	29	103
Rabbia	8	8
Moccio e farcino	5	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vesc. degli equini	5	8
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	20	57
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	12	38
Setticemia dei suini	90	861

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA.

a) UNGHERIA — *Dal 26 agosto al 2 settembre 1908.*

(B. 36).

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	325	387
Rabbia	348	356
Moccio e farcino	52	54
Afta epizootica	15	27
Vaiuolo ovino	40	68
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	4	4
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	25	114
Rogna degli equini	138	193
Rogna delle pecore	36	86
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	18	43
Risipola dei suini (mal rossino)	662	2258
Setticemia dei suini	1206	5317

b) CROAZIA E SLAVONIA — *Dal 19 al 26 agosto 1908.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	24	83
Rabbia	3	3
Moccio equino	7	7
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	1	1
Esantema coitale vescicoloso degli equini	—	—
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	9	25
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	14	51
Setticemia dei suini	96	978

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA.

a) UNGHERIA — *Dal 2 al 9 settembre 1908.*

(B. 37).

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	316	381
Rabbia	332	340
Moccio e farcino	45	47
Afta epizootica	16	30
Vaiuolo ovino	41	68
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	2	2
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	23	102
Rogna degli equini	124	169
Rogna delle pecore	30	80
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	16	41
Risipola dei suini (mal rossino)	654	2281
Setticemia dei suini	1166	5121

b) CROAZIA e SLAVONIA — *Dal 26 agosto al 2 settembre 1908.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	21	74
Rabbia	8	8
Moccio equino	6	6
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	1	9
Esantema coitale vescicoloso degli equini	—	—
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	9	25
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	15	67
Setticemia dei suini	93	958

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

RUSSIA — *Bollettino del mese di aprile 1908.*

MALATTIE	Numero dei Governi infetti	Numero dei Comuni infetti	Animali caduti ammalati	Morti od uccisi
Russia Europea e Finlandia.				
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	9	48	108	109
Carbonchio ematico	48	428	972	918
Vaiuolo ovino	8	17	260	74
Afta epizootica	13	41	3210	10
Pneumoenterite infettiva dei suini	17	138	981	347
Mal rossino	29	96	550	317
Moccio equino	43	644	1264	1241
Rabbia	54	319	584	714
Russia Asiatica - Caucaso del Nord Trans-Caucaso.				
Peste bovina	7	43	615	514
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	7	44	414	234
Carbonchio ematico	11	43	127	100
Vaiuolo ovino	2	21	540	262
Afta epizootica	9	42	1236	13
Pneumoenterite infettiva dei suini	—	—	—	—
Mal rossino	1	1	3	2
Moccio equino	19	106	194	185
Rabbia	15	27	72	72

RUSSIA — *Bollettino del mese di maggio 1908.*

MALATTIE	Numero dei Governi infetti	Numero dei Comuni infetti	Animali caduti ammalati	Morti od uccisi
Russia europea e Finlandia.				
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	9	36	128	185
Carbonchio ematico	59	908	3057	2600
Vaiuolo ovino	9	17	307	172
Afta epizootica	18	47	6393	4
Pneumoenterite infettiva dei suini	30	717	11114	1889
Mal rossino	39	565	8177	6496
Moccio equino	47	891	1817	1826
Rabbia	49	362	607	684
Russia asiatica-Caucaso del Nord Trans-Caucaso				
Peste bovina	11	50	1791	1734
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	8	39	319	175
Carbonchio ematico	21	69	219	186
Vaiuolo ovino	2	3	24	41
Afta epizaotica	14	52	3592	13
Pneumoenterite infettiva dei suini	1	1	3	3
Mal rossino	3	4	102	76
Moccio equino	18	124	159	250
Rabbia	19	37	100	108

BULGARIA — *Dal 14 al 21 settembre 1908.* (B. 33).

MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	5	6
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	1	1
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-énterite infett. dei suini	2	2
Vaiuolo ovino	16	16
Moccio equino	3	3
Afta epizootica	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina i ettiva	—	—

IMPERO D'AUSTRIA — *Dal 16 al 23 settembre 1908.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	17	393
Carbonchio ematico	24	51
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio e farcino	9	10
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	44	64
Id. delle pecore	—	—
Id. delle capre	4	12
Carbonchio sintomatico	4	19
Mal rossino dei suini	115	232
Peste e setticemia dei suini	163	343
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	2	3
Id. id. dei bovini	16	110
Colera degli uccelli	21	192
Peste dei polli	—	—
Rabbia	22	23

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* e di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

ISTRIA. — *Dal 19 al 26 settembre 1908.*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	8	13	16
Mal rossino	9	23	28
Peste suina	4	18	34
Moccio equino	—	—	—

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione generale della statistica

Emigrazione italiana per l'estero avvenuta nel primo semestre dell'anno 1908, confrontata con quella del primo semestre 1907.

Diamo nel prospetto che segue le cifre riguardanti il movimento d'emigrazione per l'estero avvenuto da ciascuna provincia del Regno nel primo semestre degli anni 1908 e 1907.

L'emigrazione verso Stati d'Europa e paesi non europei bagnati dal Mediterraneo è indicata separatamente da quella diretta verso paesi transoceanici.

Le notizie sono state fornite dagli uffici di pubblica sicurezza per ciascun circondario e questi le hanno desunte dal registro dei passaporti da essi tenuto, escludendo dal computo le persone le quali per ottenere il passaporto avevano pagato la tassa di L. 12.50 e quelle altre che, per informazioni assunte, risultavano essersi recate all'estero per affari, per diporto, o per ragione di salute.

Oltrechè dei passaporti rilasciati a persone che si trovavano nel Regno, le autorità di pubblica sicurezza hanno tenuto conto, nella compilazione della statistica, anche dei *nulla osta* richiesti dai RR. Consoli, per individui che erano usciti dal Regno senza prima munirsi di passaporto.

Durante il primo semestre dell'anno 1908 furono rilasciati dalle autorità di pubblica sicurezza i passaporti per l'estero per 263,297 individui: dei quali 173,523 ottennero il passaporto per Stati d'Europa o per paesi del bacino del Mediterraneo; 89,774 per paesi transoceanici.

Nel primo semestre del 1907 l'emigrazione per l'estero era stata di 453,387 individui, cioè: 195,198 del primo gruppo e 258,189 del secondo.

Nel primo semestre del corrente anno l'emigrazione è adunque diminuita, in complesso di 190,090 individui rispetto a quella che si era verificata nel periodo di tempo corrispondente dell'anno innanzi; e più precisamente è diminuita di 21,675 l'emigrazione per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo e di 168,415 quella per paesi transoceanici. Le diminuzioni effettive più forti si sono avute nella Sicilia, nella Campania, negli Abruzzi e Molise, nelle Puglie, nelle Calabrie, nel Lazio, nel Veneto e nel Piemonte.

Seguono i dati analitici per provincie e compartimenti.

TAVOLA I. — Notizie per provincie e compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1908	EMIGRAZIONE — Primo semestre 1908 — Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	TOTALE	EMIGRAZIONE — Primo semestre 1907 — Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	TOTALE
Alessandria	843,728	806	1,444	2,250	912	3,425	4,337
Cuneo	656,894	1,590	648	2,238	1,638	1,101	2,739
Novara	780,142	11,408	1,260	12,668	13,002	3,026	16,028
Torino	1,161,199	6,562	1,634	8,196	6,733	3,272	10,005
Piemonte	3,441,963	20,366	4,986	25,352	22,285	10,824	33,109
Genova	1,020,305	650	1,961	2,611	637	3,348	3,985
Porto Maurizio	153,056	286	73	359	340	127	467
Liguria	1,173,361	936	2,031	2,970	977	3,475	4152
Bergamo	510,356	7,162	468	7,630	6,696	643	7,339
Brescia	564,431	4,507	483	4,990	5,428	859	6,287
Como	620,790	9,168	932	10,100	9,678	1,647	11,325
Cremona	333,168	1,384	65	1,449	1,310	154	1,464
Mantova	309,616	3,314	305	3,619	2,481	457	2,938
Milano	1,579,604	2,408	901	3,309	2,791	1,661	4,452
Pavia	492,341	446	964	1,410	673	1,365	2,038
Sondrio	132,747	3,403	421	3,824	3,141	1,214	4,355
Lombardia	4,543,053	31,792	4,539	36,331	32.198	8,000	40,198
Belluno	213,286	13,148	690	13,838	11,902	1,696	13,598
Padova	483,272	4,456	1,294	5,750	6,894	479	7,373
Rovigo	231,561	1,319	181	1,500	2,270	207	2,477
Treviso	460,047	4,068	3,121	7,189	6,128	3,185	9,313
Udine	662,734	26,733	1,758	28,491	27,586	2,257	29,843
Venezia	437,883	2,292	152	2,444	2,005	563	2,568
Verona	444,045	5,063	352	5,415	5,604	484	6,088
Vicenza	479,786	6,680	698	7,378	8,848	1,196	10,044
Veneto	3,412,614	63,759	8,246	72,005	71,237	10,067	81,304
Bologna	540,152	3,908	297	4,205	3,967	382	4,349
Ferrara	288,805	792	240	1,032	1,899	473	2,372
Forlì	292,004	4,186	135	4,321	4,294	634	4,928
Modena	330,937	2,428	365	2,793	2.376	808	3,184
Parma	297,996	4,112	945	5,057	1,980	1,323	3,303
Piacenza	247,803	1,215	368	1,583	1,366	1,207	2,573
Ravenna	239,800	1,282	95	1,377	1,636	120	1,756
Reggio nell'Emilia	288,167	1,696	272	1,968	1,683	752	2,435
Emilia	2,525,664	19,619	2,717	22,336	19,201	5,699	24,900
Arezzo	280,531	2,938	75	3,013	3,391	386	3,777
Firenze	982,480	5,502	482	5,984	5,482	664	6,146
Grosseto	153,780	251	53	304	429	402	831
Livorno	135,002	376	73	449	326	151	477
Lucca	337,070	1,354	1,830	3,184	1,457	4,490	5,947
Massa e Carrara	213,730	1,485	733	2,218	1,842	1,323	3,165
Pisa	335,174	722	251	973	606	659	1,265
Siena	237,776	438	44	482	732	82	814
Toscana	2,675,543	13.066	3,541	16,607	14,265	8,157	22,422

Segue TAVOLA I. — Notizie per provincie e compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1908	EMIGRAZIONE — Primo semestre 1908 — Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Primo semestre 1908 — Per paesi transoceanici	Primo semestre 1908 — TOTALE	Primo semestre 1907 — Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Primo semestre 1907 — Per paesi transoceanici	Primo semestre 1907 — TOTALE
Ancona	308,284	908	799	1,707	1,505	1,350	2,855
Ascoli Piceno	249,006	829	678	1,507	776	2,585	3,361
Macerata	258,357	566	1,037	1,603	705	1,260	1,965
Pesaro e Urbino	261,259	3,136	738	3,874	3,680	2,241	5,921
Marche	1,076,906	5,439	3,252	8,691	6,666	7,436	14,102
Perugia-*Umbria*	693,273	6,863	659	7,522	8,117	2,715	10,832
Roma-*Lazio*	1,300,032	1,296	2,252	3,548	2,390	11,554	13,944
Aquila	404,538	2,685	1,704	4,389	2,741	7,842	10,583
Campobasso	366,460	258	2,471	2,729	289	9,187	9,476
Chieti	378,014	70	2,217	2,287	567	6,903	7,470
Teramo	317,310	778	789	1,567	766	5,434	6,200
Abruzzi e Molise	1,466,322	3,791	7,181	10,972	4,363	29,366	33,729
Avellino	400,413	71	2,380	2,451	31	10,557	10,588
Benevento	258,804	30	1,348	1,378	143	5,361	5,504
Caserta	792,353	632	4,536	5,168	2,488	12,972	15,460
Napoli	1,202,634	677	2,704	3,381	672	6,823	7,495
Salerno	559,318	255	3,467	3,722	375	9,846	10,221
Campania	3,213,522	1,665	14,435	16,100	3,709	45,559	49,268
Bari	862,926	782	2,349	3,131	1,562	10,157	11,719
Foggia	444,136	34	956	990	265	7,929	8,194
Lecce	755,992	442	360	802	846	1,454	2,300
Puglie	2,063,054	1,258	3,665	4,923	2,673	19,540	22,213
Potenza-*Basilicata*	469,542	220	3,243	3,463	220	8,157	8,377
Catanzaro	489,846	35	3,114	3,149	43	9,330	9,373
Cosenza	481,792	91	6,479	6,570	102	10,178	10,280
Reggio di Calabria	451,347	421	3,159	3,580	410	9,018	9,428
Calabrie	1,422,985	547	12,752	13,299	555	28,526	29,081
Caltanissetta	336,944	175	1,418	1,593	181	6,379	6,560
Catania	731,928	324	3,035	3,359	837	7,456	8,293
Girgenti	379,198	136	2,274	2,410	122	9,662	9,784
Messina	549,009	261	2,633	2,894	492	9,473	9,965
Palermo	766,086	158	3,583	3,741	236	11,567	11,803
Siracusa	449,465	412	1,604	2,016	1,012	7,764	8,776
Trapani	370,267	516	1,288	1,804	181	5,769	5,950
Sicilia	3,582,897	1,982	15,835	17,817	3,061	58,070	61,131
Cagliari	515,684	474	222	696	2,173	351	2,524
Sassari	335,053	450	215	665	1,108	693	1,801
Sardegna	850,737	924	437	1,361	3,281	1,044	4,325

TAVOLA II. — Differenze tra l'emigrazione del 1° semestre 1908 e quella del 1° semestre 1907 riassunte per compartimenti.

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1908	Primo semestre 1908			Primo semestre 1907			Differenza nel Primo semestre 1908		
		Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
Piemonte	3,441,963	20,366	4,986	25,352	22,285	10,824	33,109	— 1,919	— 5,838	— 7,757
Liguria	1,173,361	936	2,034	2,970	977	3.475	4,452	— 41	— 1,441	— 1,482
Lombardia	4,543,053	31,792	4,539	36,331	32,198	8,000	40,198	— 406	— 3,461	— 3,867
Veneto	3,412,614	63,759	8,246	72,005	71,237	10,067	81,304	— 7,478	— 1,821	— 9,299
Emilia	2,525,664	19,619	2,717	22,336	19,201	5,699	24,900	+ 418	— 2,982	— 2,564
Toscana	2.675,543	13,066	3,541	16,607	14,265	8,157	22,422	— 1,199	— 4 616	— 5.815
Marche	1,076,906	5.439	3,252	8,691	6,666	7,436	14,102	— 1,227	— 4,184	— 5,411
Umbria	693,273	6,863	659	7,522	8,117	2,715	10,832	— 1,254	— 2,056	— 3,310
Lazio	1,300.032	1,296	2.252	3,548	2,390	11,554	13.944	— 1,094	— 9,302	— 10,396
Abruzzi e Molise	1.466,322	3.791	7,181	10,972	4,363	29,366	33,729	— 572	— 22,185	— 22,757
Campania	3,213,522	1,665	14,435	16,100	3,709	45,559	49,268	— 2,044	— 31,124	— 33,168
Puglie	2,063 054	1,258	3,665	4,923	2,673	19,540	22,213	— 1,415	— 15,875	— 17,[illegible]90
Basilicata	469,542	220	3,243	3,463	220	8,157	8,377	—	— 4,914	— 4,914
Calabrie	1,422,985	547	12,752	13,299	555	28,526	29,081	— 8	— 15,774	— 15,782
Sicilia	3,582.897	1,982	15,835	17,817	3,061	58,070	61,131	— 1,079	— 42,235	— 43,314
Sardegna	850,737	924	437	1,361	3,281	1,044	4,325	— 2,357	— 607	— 2,964
REGNO	33,911,468	173,523	89,774	263,297	195,198	258,189	453,387	— 21,675	— 168,415	— 19[illegible]090

TAVOLA III. — Movimento generale dell'emigrazione negli anni dal 1876 al 1907 e nel 1° semestre 1908.

ANNI	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	TOTALE	ANNI	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	TOTALE
1876	88,923	19,848	108,771	1892	109,421	114,246	223,667
1877	77,828	21,385	99,213	1893	107,769	138,982	246,751
1878	75,065	21,203	96,268	1894	113,425	111,898	225,323
1879	82,545	37,286	119,831	1895	108,663	184,518	293,181
1880	86,643	33,258	119,901	1896	113,235	194,247	307,482
1881	94,768	41,064	135,832	1897	127,777	172,078	299,855
1882	101,736	59,826	161,562	1898	147,803	135,912	283,715
1883	104,818	64,283	169,101	1899	167,572	140,767	308,339
1884	90,698	56,319	147,017	1900	186,279	166,503	352,782
1885	83,712	73,481	157,193	1901	253,571	279,674	533,245
1886	84,952	82,877	167,829	1902	246,855	284,654	531,509
1887	85,363	130,302	215,665	1903	225,541	282,435	507,976
1888	86,036	204,700	290,736	1904	213, 5	252,366	471,191
1889	94,823	123,589	218,412	1906	276,042	511,935	787,977
1890	102,295	114,949	217,244	1907	288,774	415,901	704,675
1891	106,056	187,575	293,631	1908 (1° semestre)	173,523	89,774	263,297

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Comunicato.

Con decreto Reale in data 27 settembre 1908, il signor Giovanni Metelli fu Quinto, agente di cambio, residente ed esercente in Alessandria, è stato accreditato presso quella intendenza di finanza, per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 7 ottobre 1908.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0\|0, cioè: n. 344,559 di L. 1500 (corrispondente a quella 5 0\|0, n. 1,216,502 di L. 2000), al nome di Strambini *Elisa* fu *Bertolo*, nubile, domiciliata a Tirano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Strambini *Maria-Isabella* detta Elisa fu *Bartolomeo* o *Bertolo*, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0\|0, cioè: n. 313,705 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 18.75, al nome di Lavista *Domenico* fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Lorusso Angela, domiciliato in Grumo Appula (Bari), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti, all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lavista *Domenica*, fu Raffaele, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 ottobre 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione).*

Il signor Laino Carmelo fu Gennaro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 92 ordinale, n. 390 di protocollo e n. 1371 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cosenza in data 15 novembre 1907, in seguito alla presentazione di tre certificati della rendita complessiva di L. 120, consolidato 5 0\|0, con decorrenza dal 1° luglio 1906, per L. 5, e dal 1° gennaio 1907, per le restanti L. 115.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Gatto sac. Luigi, R. subeconomo dei Benefizi vacanti di Cassano-Ionio i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 ottobre 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 ottobre, in lire 100.08.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 ottobre 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 66 47	101 78 47	102 65 29
3 1/2 % *netto*.	102.76 87	101.01 87	101 82 71
3 % *lordo*....	69.83 33	68 63 33	69.78 72

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Conservatorio di Sant'Anna in Pisa

AVVISO DI CONCORSO

In ordine agli articoli 39, 40 e 41 dello statuto organico approvato con R. decreto 13 febbraio 1908, ed in conformità della deliberazione della Commissione amministrativa del dì 19 agosto 1908 è aperto il concorso a quattro posti a mezza retta vacanti in questo Conservatorio.

Le aspiranti dovranno presentare alla segreteria del conservatorio non più tardi del giorno 31 ottobre p. v.:

1° domanda di ammissione al concorso in carta bollata da L. 0,60 diretta alla Commissione amministrativa sottoscritta da chi ha la patria potestà o la legittima rappresentanza dell'aspirante, con espressa dichiarazione di sottostare a tutto quanto prescrivono lo statuto organico e i regolamenti interni dell'Istituto.

2° certificato di nascita da cui risulti l'età non minore di anni 6 compiuti nè maggiore di anni 12;

3° certificato di sana costituzione fisica;

4° certificato di subìta vaccinazione con effetto utile;

5° certificati e documenti comprovanti l'appartenenza della aspirante a civile e onorata famiglia, e le condizioni economiche di questa;

6° ogni altro documento che le concorrenti credano opportuno nel loro interesse di produrre.

Ogni domanda che fosse presentatata oltre il giorno suindicato o non fosse corredata dai documenti di cho ai nn. 2, 3, 4 e 5, si riterrà come non avanzata.

Pisa, li 30 settembre 1908.

Il presidente
della Commissione amministrativa
avv. Amerigo Lecci.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto 16 settembre 1908, n. 1577 con il quale i capi della Corte d'appello di Genova propongono che sia aperto in quel distretto un concorso per venti posti di ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 3 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, 1, 2, 6, 7 e 19 del relativo regolamento 28 gennaio 1903, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a venti posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte d'appello di Genova, al quale prenderanno parte esclusivamente coloro, che, sebbene abbiano ottenuto nel distretto l'abilitazione ai posti di usciere giudiziario secondo le cennate disposizioni, non possono conseguire la nomina senza un nuovo esame.

Art. 2.

L'aspirante dovrà presentare non più tardi del 18 novembre 1908 al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede, la domanda in carta da bollo da L. 0.60 diretta al primo presidente della Corte d'appello di Genova e corredata dei documenti legali, da cui risulti:

1° non avere superato gli anni 55 di età;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurabile;

5° non trovarsi in alcuni dei casi per cui si è escluso e non si può essere assunto all'ufficio di giurato a termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª) modificato col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

6° non essere in istato di interdizione o di fallimento.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

I concorrenti dovranno sostenere un'esame scritto ed orale secondo le norme fissate dal regolamento suaccennato.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 18 e 19 gennaio 1909 presso la Corte d'appello di Genova e quella orale nel giorno che sarà determinato dalla Commissione esaminatrice.

Roma, 28 settembre 1908.

Per il ministro
POZZO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

CONCORSO al posto di segretario della R. scuola industriale « A. Rossi » di Vicenza.

È aperto in Roma, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), un concorso per il posto di segretario della R. scuola industriale « A. Rossi » di Vicenza, con lo stipendio di L. 2000 (duemila).

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di sottoporre ad uno esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 1.20 e tutti i documenti necessari dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 31 ottobre 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali e ferroviari; e di quelle non regolarmente documentate.

Ogni domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato medico di sana costituzione fisica;

3° certificato penale;

4° certificato di buona condotta;

5° licenza della sezione di ragioneria di un Istituto tecnico o di una scuola media di commercio.

Saranno pure uniti alla domanda quei titoli i quali valgano a dimostrare l'attitudine del concorrente a coprire il posto messo a concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, i funzionari che si trovano già al servizio dello Stato, od al servizio delle scuole professionali dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La domanda sarà, infine, accompagnata da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e delle pubblicazioni inviate.

Roma, 5 ottobre 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

CONCORSO a due posti gratuiti e ad uno semigratuito nel convitto della R. scuola nazionale industriale di Vicenza.

In conformità al decreto Ministeriale del 21 agosto 1908 è aperto un concorso a due posti gratuiti e ad uno semigratuito nel convitto della R. scuola nazionale industriale di Vicenza.

Al concorso possono prendere parte i giovani:

a) licenziati da una delle scuole d'arti e mestieri, comprese nell'elenco annesso al presente bando di concorso;

b) promossi dal primo al secondo anno del corso preparatorio della R. scuola nazionale industriale di Vicenza;

c) licenziati dalle scuole tecniche.

Il concorso è per titoli.

I giovani che vogliono prendervi parte dovranno, non più tardi del 30 ottobre 1908, inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), apposita domanda in carta bollata da L. 1.20. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia, al 1° novembre 1908, non meno di 14 anni compiuti e non più di 17;

b) certificato di buona condotta e di attitudine agli studi, rilasciato dal direttore della scuola da cui proviene il candidato;

c) certificato di subita vaccinazione;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di licenza da una delle scuole d'arti e mestieri, di cui nell'annesso elenco, o da una scuola tecnica, ovvero certificato di promozione dal primo al secondo anno del corso preparatorio della R. scuola nazionale industriale di Vicenza;

f) specchietto dei punti riportati dal candidato negli esami di licenza o di promozione, di cui alla precedente lettera *e)* dal quale risulti che il candidato ha riportato una media non inferiore agli otto decimi;

g) attestato del sindaco sulle condizioni economiche della famiglia, con indicazione del numero delle persone che la compongono e delle imposte che essa annualmente paga allo Stato, alla Provincia ed al Comune;

h) dichiarazione del padre del concorrente, o di chi ne tiene legalmente le veci, di assoggettarsi a tutte le norme e condizioni stabilite dai regolamenti della predetta R. scuola nazionale industriale.

I posti messi a concorso saranno conferiti nel seguente ordine di precedenza:

a) ai licenziati dalle scuole d'arti e mestieri, comprese nell'unito elenco;

b) agli alunni promossi dal primo al secondo anno del corso preparatorio della citata R. scuola industriale nazionale;

c) ai licenziati dalle scuole tecniche.

Decadono dal beneficio del posto gratuito o semigratuito i giovani che non siano stati promossi in tutte le materie e che abbiano riportato una media inferiore agli otto decimi nelle materie tecniche e in disciplina.

Roma, 2 ottobre 1908. *Il ministro*

Allegato all'avviso di concorso, in data 2 ottobre 1908, per due posti gratuiti ed uno semigratuito nel convitto della Regia scuola nazionale industriale di Vicenza.

Acqui — Scuola d'arti e mestieri « Jona Ottolenghi ».
Alessandria — Scuola d'arti e mestieri.
Aquila — Scuola d'arti e mestieri.
Arezzo — Scuola d'arti e mestieri.
Ascoli Piceno — Scuola d'arti e mestieri.
Atri — Scuola d'arti e mestieri.
Avellino — Scuola d'arti e mestieri.
Aversa — Scuola d'arti e mestieri nell'Istituto di San Lorenzo.
Bari — Scuola d'arti e mestieri « Umberto I ».
Belluno — Scuola industriale.
Benevento — Scuola industriale.
Bibbiena — Scuola d'arti e mestieri.
Biella — Scuola professionale.
Bologna — Istituto « Aldini-Valeriani » per le arti e i mestieri.
Cagliari — Scuola industriale.
Campiglia-Cervo — Scuole tecniche professionali.
Catania — Scuola d'arti e mestieri.
Catanzaro — Scuola industriale.
Cesena — Scuola industriale.
Chieti — Scuola professionale « Luigi di Savoia ».
Colle Val D'Elsa — Scuola professionale.
Como — Scuola d'arti e mestieri « Castellini ».
Cosenza — Scuola industriale.
Cremona — Istituto « Ala Ponzone » per le arti ornamentali e meccaniche.
Cuneo — Scuola d'arti e mestieri.
Domodossola — Scuola d'arti e mestieri « Galletti ».
Fabriano — Scuola professionale.
Foggia — Scuola professionale « Saverio Altamura ».
Foligno — Scuola d'arti e mestieri.
Forlì — Scuola d'arti e mestieri.
Gardone val Trompia — Scuola professionale operaia « Giuseppe Zanardelli ».
Imola — Scuola industriale « Alberghetti ».
Intra — Scuola professionale, annessa all'Istituto « Lorenzo Cobianchi ».
Livorno — Scuola d'arti e mestieri.
Messina — Scuola d'arti e mestieri.
Mondovì — Scuola d'arti e mestieri.
Monza — Scuola professionale.
Napoli — Istituto d'arti e mestieri « Casanova ».
Napoli — Scuola industriale « Alessandro Volta ».
Napoli — Scuola d'arti e mestieri (già Scuola di lavoro in S. Antonio a Tarsia).
Novara — Suola professionale « Omar ».
Pausula — Scuola d'arti e mestieri.
Piazza Armerina — Scuola d'arti e mestieri.
Pisa — Scuola industriale.
Pistoia — Scuola industriale.
Pontedera — Scuola d'arti e mestieri.
Reggio Calabria — Scuola industriale.
Rimini — Scuola d'arti e mestieri.
Salerno — Scuola d'arti e mestieri.
Saluzzo — Scuola d'arti e mestieri.
San Giovanni a Teduccio — Scuola industriale.
Savigliano — Scuola d'arti e mestieri.
Savona — Scuola d'arti e mestieri.
Siena — Scuola d'arti e mestieri « Tito Sarrocchi ».
Spezia — Scuola d'arti e mestieri.
Stradella — Scuola d'arti e mestieri.
Suzzara — Scuola d'arti e mestieri.
Trapani — Scuola d'arti e mestieri.
Treviso — Scuola d'arti e mestieri.
Udine — Scuola d'arti e mestieri.
Vercelli — Scuola professionale e filologica « Geom. Franc. Borgogna » (Sezione di elettrotecnica).
Vicoforte — Scuola d'arti e mestieri « Dottor Giorgio Bonelli ».
Vittorio — Scuola d'arti e mestieri.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sebbene la Russia, la Turchia e la Serbia, come rilevasi dai dispacci che più oltre pubblichiamo, abbiano protestato per l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina all'Impero austro-ungarico, pure tutte le notizie che giungono dalle varie capitali hanno una intonazione pacifica e confermano la possibile prossima riunione di una conferenza internazionale per regolarizzare i nuovi fatti verificatisi nella penisola balcanica, ai quali pare che si debba aggiungere anche l'altro dell'annessione di Creta alla Grecia, che un recente dispaccio annuncia già proclamata.

Un dispaccio da Parigi, 7, dice che venne ivi pubblicata la Nota circolare che il Governo austro-ungarico ha diretto alle potenze circa l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina e la rinuncia dei diritti sul Sangiaccato di Novi-Bazar, e che l'ambasciatore austro-ungarico Khevenhüller ha consegnato ieri al ministro Pichon.

La Nota, che ha la forma di un dispaccio del barone Aehrenthal a tutti gli ambasciatori di Austria-Ungheria, ripete in termini quasi identici l'altra diretta dall'Austria-Ungheria alla Porta, spiegando i motivi pei quali l'Austria-Ungheria si è decisa allo sgombero del Sangiaccato di Novi-Bazar ed all'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina e rilevando il desiderio dell'Austria-Ungheria di mantenere i buoni rapporti con la Turchia.

Il dispaccio termina così: « Vogliate, signor ambasciatore, portare questa lettera a conoscenza del Governo presso cui siete accreditato, lasciando copia del presente dispaccio nelle mani del ministro degli esteri ».

La nota dell'Austria alla Turchia, cui si accenna nel suddetto dispaccio, ci giunge telegrafata da Costantinopoli ed è redatta nei seguenti termini:

Allorchè l'Austria-Ungheria concluse colla Porta la Convenzione del 21 aprile 1879, destinata a regolare, circa il Sangiac-

cato di Novi Bazar, l'art. 20 del trattato di Berlino, essa si rendeva conto della stretta solidarietà di interessi che si manifestava, tra l'altro, nelle disposizioni della Convenzione, la quale prevedeva la presenza di guarnigioni austro-ungariche ed ottomane in certe località.

Lo scopo cui tendeva tale cooperazione amichevole delle truppe austro-ungariche ed ottomane fu raggiunto.

Riuscimmo a mantenere l'ordine e ad assicurare la pace dell'Europa, che un conflitto in quelle regioni avrebbe messo in pericolo, in un momento in cui la Turchia era indebolita in seguito alla guerra.

Successivamente la situazione subì un cambiamento radicale. I trenta anni che seguirono alla firma della Convenzione diedero alla Turchia il tempo di raccogliersi.

Il movimento politico, soprattutto, che si manifesta in questo momento in Turchia, lascia intravvedere una affermazione di Stato Ottomano e con ciò il consolidamento delle basi dell'Impero.

L'Austria-Ungheria diede non è molto tempo alla Turchia una prova delle sue benevoli e pacifiche intenzioni, dichiarando di essere disposta ad inserire nella convenzione concernente il raccordo della ferrovia Uvac-Mitrovitza una clausola stabilente che la Monarchia, d'ora innanzi, non avrebbe più usato il suo diritto di porre truppe su altri punti del Sangiaccato, senza un accordo preventivo colla Porta.

Oggi che l'inizio della nuova èra politica a Costantinopoli sembra essere un buonissimo augurio per l'avvenire della Turchia, l'Austria-Ungheria spera che la Porta riuscirà da sola a mantenere l'ordine nel Sangiaccato e adempiere così in quelle contrade il cómpito incombente finora ai due Governi.

L'Austria-Ungheria non esita a dichiarare che rinuncia a fare valere nell'avvenire i diritti che la Convenzione le conferì riguardo al Sangiaccato. Quanto alle truppe austro-ungariche, esse hanno ricevuto l'ordine di sgombrare la località ove erano di guarnigione.

Con questo fatto di alta importanza l'Austria-Ungheria intende non soltanto di dare alla Porta una manifesta prova della sua fiducia e dei suoi sentimenti sinceramente amichevoli, ma nello stesso tempo essa smentisce così nel modo più formale le voci che le attribuiscono ambizioni egoistiche e cupidigie territoriali.

Se è stabilito che l'Austria-Ungheria non ha più intenzione di fare appello alle disposizioni del trattato di Costantinopoli, riferentisi al Sangiaccato, le incombe d'altra parte il dovere di precisare il suo punto di vista circa le altre questioni specificate in questa Convenzione.

L'Austria-Ungheria adempì alla missione che il trattato di Berlino le affidò in Bosnia ed Erzegovina pel bene di quelle popolazioni e nell'interesse anche della Turchia.

Infatti la sola situazione creata nella Bosnia Erzegovina dal trattato di Berlino e mantenuta dall'Austria-Ungheria, permise alla Turchia di concentrare le sue forze per tutelare l'integrità territoriale dell'Impero. La Bosnia ed Erzegovina sono giunte oggi, mercè il lavoro assiduo dell'Amministrazione austriaca, ad un alto grado di coltura materiale e intellettuale.

Sembra dunque giunto il momento di coronare l'opera intrapresa concedendo a queste Provincie il beneficio di un regime autonomo e costituzionale, desiderato dalla popolazione.

L'Austria-Ungheria deve pertanto, per realizzare le sue generose intenzioni, regolare in modo preciso la situazione di queste due Provincie e provvedere ad una garanzia efficacie contro pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza del regime stabilito nel 1878.

L'Austria-Ungheria si vede dunque innanzi la imperiosa necessità di liberarsi dalle riserve contenute nella Convenzione di Costantinopoli e riprendere, per quanto concerne la Bosnia ed Erzegovina, la sua antica libertà di azione.

Essa crede che le relazioni tra l'Austria-Ungheria e la Turchia, liberate dall'incertezza della situazione in Bosnia ed Erzegovina e nel Sangiaccato di Novi Bazar, guadagneranno mercè lo stato di cose definito e normale che vogliamo stabilire.

* * *

Oltre la protesta per l'annessione della Bosnia e l'Erzegovina, la Turchia ha trasmesso pure alle Potenze una protesta per la proclamata indipendenza della Bulgaria.

Dopo aver cominciato coll'esprimere la sua profonda sorpresa per la proclamazione dell'indipendenza del Principato di Bulgaria e la sua elevazione a Regno, la Sublime Porta constata che quest'atto inopinato, che costituisce una violazione del Trattato di Berlino, non si fonda su alcun fatto che possa giustificarlo. « Non curandosi delle stipulazioni di questo trattato, il Governo principesco ha dato — dice la Nota — un esempio dei più evidenti del suo disprezzo pel diritto internazionale e per i suoi propri impegni e della sua mancanza di deferenza per i consigli delle grandi Potenze.

« A nome di S. M. Imperiale il Sultano, Alto Sovrano della Bulgaria e Sovrano della Rumelia Orientale, il Governo Ottomano, come firmatario del Trattato di Berlino e degli altri Atti ad esso relativi, protesta con forza contro l'attitudine del Principe Ferdinando e fa un caldo appello alle Potenze in vista di provvedere al più presto alle disposizioni volute, come la riunione di una Conferenza per esaminare le condizioni del ristabilimento dell'ordine legale in Bulgaria e nella Rumelia Orientale e il mantenimento degli interessi di vario ordine che i trattati internazionali garantiscono alla Turchia ».

La Sublime Porta aggiunge che il Governo ottomano potrebbe ricorrere alla forza per far rispettare esso stesso i suoi diritti, che non possono essere prescritti senza il suo consenso, ma rispettoso anzitutto dei trattati e preoccupandosi degli interessi generali e dell'unanime bisogno della pace europea, vuol evitare di giungere a tale estremo.

Esso se ne rimette pertanto alle potenze e protesta formalmente contro l'infrazione che viene fatta al trattato di Berlino e si riserva, nel modo più espresso, tutti i diritti che gli conferiscono questo Atto internazionale e le Convenzioni che sono intervenute in seguito ad esso.

* * *

Il telegrafo, da Parigi, trasmette il resoconto di una intervista che un redattore del *Temps* ebbe, ieri l'altro, con il ministro degli affari esteri di Russia, signor Iswolsky, attualmente in quella città. Le dichiarazioni del ministro, la cui importanza a nessuno può sfuggire, sono così pubblicate dal *Temps*:

« Prima di tutto, ha detto il ministro, io tengo ad affermare che, contrariamente a certe voci corse, l'accordo tra la Russia e la Francia sulla situazione presente è completo. Vorrei anche dissipare un equivoco che si è prodotto sulla nostra attitudine. Si è detto dalla stampa che nelle ultime 24 ore la Russia aveva data la sua approvazione all'atto compiuto dall'Austria. Intorno a ciò ecco la verità.

« Quando noi siamo stati avvertiti ultimamente dal barone di Aehrenthal, come di una possibilità, senza epoca stabilita, dell'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina all'Austria, io gli ho nettamente dichiarato che la nostra opinione è che questa questione è una questione europea e che una tale infrazione al trattato di Berlino non potrebbe aver luogo che con l'assenzo delle potenze firmatarie di quel trattato. Ed ho aggiunto che questa infrazione, per penosa che fosse per la Russia, non costituirebbe evidentemente un *casus belli* tra la Russia e l'Austria-Ungheria,

ma che, se coloro stessi che hanno ricevuto beneficio dal trattato di Berlino, lo dovessero direttamente mettere in causa, si dovrebbe attendere che ciascuna delle Potenze interessate esigesse la revisione delle clausole di questo trattato che sono, secondo esse, onerose.

« Non bisogna dimenticare che questo trattato di Berlino è stato diretto contro la Russia.

« Malgrado ciò noi abbiamo rispettato durante 30 anni le stipulazioni, e non siamo noi oggi che portiamo la mano sulla sua esistenza. Così, per quanto concerne la Bulgaria, noi le abbiamo dato fino all'ultimo momento, sabato stesso, i consigli più energici di astenersi dal colpo di testa che essa ha compiuto. Deploro che essa non li abbia seguiti, lo deploro per un popolo così amico della Russia e la cui indipendenza non farà che realizzare l'opera compiuta da noi.

« Ma io riprovo anche altamente la decisione affrettata presa dal suo Governo. Il doppio colpo portato al trattato di Berlino e allo *statu quo* dell'Oriente non può essere ammesso dall'Europa senza una vera abdicazione. A questa abdicazione la Russia non potrebbe per sua parte sottoscrivere. L'Europa riunita ha solo la qualità a disfare ciò che essa ha fatto.

« Come il *Temps* ha già detto, allorchè la Russia volle denunziare nel 1871 la clausola del trattato di Parigi che restringeva la sua libertà nel Mar Nero, la questione fu risoluta in diritto da una Conferenza internazionale, e, se ho buona memoria, fu l'Austria che prese l'iniziativa di quella Conferenza. Non potrebbe essere diversamente ed io ho constatato con piacere l'unanimità con la quale la stampa francese ha raccolto l'idea di una Conferenza per esaminare la situazione attuale. Una proposta in questo senso sarà certamente fatta tra pochi giorni e io non vedo come ci si potrebbe sottrarre.

« Voi comprenderete come mi è impossibile oggi di entrare nella esposizione del programma eventuale della Conferenza e delle questioni che vi si solleveranno. La nostra ultima circolare fa fede delle simpatie che noi abbiamo per questi sforzi fatti per costituire uno Stato regolare e per assicurare a tutte queste popolazioni un egual grado di benessere e noi non possiamo non rammaricarci che esse siano sottoposte ora ad una prova così aspra.

« La decisione dell'Austria di sgombrare il Sangiaccato di Novi Bazar e di rinunciare ai diritti a lei conferiti dal trattato di Berlino su questa provincia costituisce certamente per la Turchia un vero compenso. Questa decisione è notevolmente molto saggia e faciliterà in una certa misura la soluzione pacifica delle cose. La rinunzia dell'Austria è anche di una grande importanza per i piccoli Stati balcanici che vedono nell'occupazione del Sangiaccato una minaccia permanente di una discesa dell'Impero austriaco verso Salonicco ed il Mare Egeo ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena ha fatto l'altrieri improvvisamente visita, a Torino, alla casa di ricovero « Principessa Jolanda » della Società *Pro pueritia*.

S. M. volle visitare minutamente tutti i locali della pia Opera, dove sono ricoverati 72 bambini dai 3 agli 8 anni, interessandosi a tutti i particolari ed informandosi dell'ordinamento interno ed igienico della casa di ricovero. L'Augusta Sovrana volle che i bimbi serbassero un ricordo della preziosa visita e fece loro distribuire giocattoli e dolci.

Servizio vaglia internazionali. — È stato istituito il cambio dei vaglia internazionali telegrafici fra l'Italia e il Giappone.

Sono autorizzati a tale servizio gli uffici di 1ª o di 2ª classe nel Regno e quelli della Repubblica di San Marino.

Gli uffici di 3ª classe non possono emettere vaglia internazionali telegrafici sul Giappone; ma debbono pagare quelli che loro pervengono, purchè non eccedenti L. 100.

Il limite è quello stabilito per ciascun vaglia internazionale ordinario, L. 1000; ma l'importo deve essere indicato in yen e sen.

La tassa postale è parimente quella fissata per i vaglia internazionali ordinari, con l'aggiunta della tassa dei telegrammi.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze: *Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale*. Roma, stab. tip. Civelli.

Movimento commerciale. — Il 6 corrente furono caricati, a Genova, 707 carri; di cui 208 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 304 di cui 105 di carbone pel commercio e 56 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 158, di cui 79 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 152, di cui 69 di carbone pel commercio e 14 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 105 carri, di cui 91 di carbone pel commercio e 14 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — È giunto a Bombay il *R. Rubattino*, della N. G. I., e ad Hong Kong l'*Ischia*, della stessa Società. — È giunto a Buenos Aires il *Savoja*, della Veloce. — L'*Orseolo* della Società veneziana è giunto a Calcutta. — Da Teneriffa ha proseguito per Buenos Aires l'*Europa*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 7. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Serajevo (ore 8 ant.):

Il proclama dell'Imperatore agli abitanti della Bosnia ed Erzegovina è affisso in tutto il paese.

Gli edifici pubblici sono imbandierati. Il sindaco ha convocato il Consiglio municipale in seduta solenne.

Si progetta per questa sera un'illuminazione.

L'ordine e la tranquillità sono perfetti.

PIETROBURGO, 7. — Si conferma che la Russia e l'Italia, pur apprezzando la grande importanza della rinunzia assoluta da parte dell'Austria-Ungheria al Sangiaccato di Novi-Bazar, sono ferme nel volere modificato l'art. 29 del trattato di Berlino relativo all'ingerenza austriaca nel Montenegro, insistendo specialmente per la libertà del porto di Antivari da qualunque controllo straniero.

Notizie da Vienna confermano che il Governo austro-ungarico è disposto ad accogliere favorevolmente le proposte russo-italiane.

LONDRA, 7. — L'*Agenzia Reuter* riceve da La Canea che sarebbe attesa per oggi la proclamazione dell'unione di Creta alla Grecia.

LONDRA, 7. — Una nota comunicata ai giornali dice che, interessando gli avvenimenti di Bulgaria un certo numero di potenze, l'Inghilterra attenderà di conoscere la loro attitudine prima di prendere una decisione.

Domani il ministro degli esteri, sir E. Grey, farà un discorso sulla questione balcanica.

VIENNA, 7. — Il Re di Spagna è giunto da Dresda ed è stato ricevuto alla stazione dall'arciduca Federico e dal personale dell'ambasciata di Spagna.

Il Re è disceso al palazzo dell'arciduca Federico.

MADRID, 7. — L'*A. B. C.* pubblica un dispaccio da Huelva il quale dice che nel villaggio di Saint Jean del Puerto 60 persone sono rimaste avvelenate col latte avariato.

PARIGI, 7. — Il ministro degli esteri Pichon si è intrattenuto questa mattina sugli affari di Oriente successivamente cogli am-

basciatori d'Inghilterra, d'Italia e di Russia e col ministro di Serbia.

Il ministro degli esteri Pichon e il presidente del Consiglio Clémenceau si sono intrattenuti coll'ambasciatore d'Inghilterra e quindi col ministro di Grecia.

Stante la complessività del programma della conferenza internazionale le trattative cogli ambasciatori dureranno ancora qualche giorno.

Finora non vi è stata alcuna proposta formale di una conferenza internazionale.

SOFIA, 7. — Lo Czar dei bulgari farà domani il suo ingresso solenne a Sofia.

VIENNA, 7. — Le lettere dell'Imperatore Francesco Giuseppe ai Sovrani e Capi di Stato sono tutte identiche e riguardano soltanto l'annessione della Bosnia ed Erzegovina e l'abbandono del Sangiaccato di Novi Bazar.

La rinunzia ai diritti sul Sangiaccato di Novi Bazar è definitiva e senza riserve e comprende tanto i diritti militari quanto quelli amministrativi menzionati nel trattato di Berlino.

VIENNA, 7. — Il *Fremdenblatt* scrive:

L'assestamento della situazione legale della Bosnia ed Erzegovina costituisce un atto storico che può caratterizzarsi così: esso fu determinato dalle condizioni di civiltà dei due paesi; il momento in cui fu eseguito venne indicato dalle necessità della politica; esso mette in esecuzione il vero intendimento del trattato di Berlino con uno scopo eminentemente pacifico.

Il trattato di Berlino ci dava il mandato di ristabilire l'ordine nella Bosnia ed Erzegovina e di assicurare la pace europea. Col mantenimento di quest'ordine in un certo momento minacciato noi abbiamo adempiuto a questo còmpito e dato a questi paesi la pace e la civiltà.

Il giornale rileva che la situazione legale della Bosnia ed Erzegovina per quanto riguarda i rapporti legali tra l'Austria-Ungheria e la Turchia fu regolata dalla Convenzione 21 aprile 1879, la modificazione della quale è il solo punto ora in questione Questa convenzione contiene due punti: il 1° relativo all'esercizio del diritto di sovranità di fatto da parte dell'Austria-Ungheria, l 2° concernente le guarnigioni nel Sangiaccato di Novi Bazar.

Queste ultime disposizioni vennero prese allora per lo stato di debolezza della Turchia. L'Austria-Ungheria, ritirando le truppe dal Sangiaccato di Novi Bazar, riconosce il fatto che la Turchia si è da allora consolidata e specialmente ora col nuovo assestamento della sua situazione interna. Noi diamo così non dubbia prova del disinteresse territoriale della nostra politica orientale e del nostro desiderio di dare alla Turchia un pegno visibile dei nostri sentimenti di amicizia e della nostra piena fiducia nel suo nuovo regime.

Parlando del secondo punto della Convenzione speciale del 1879 il *Fremdenblatt* dice:

Noi potemmo lasciar sussistere la sovranità del Sultano in questi paesi per trenta anni considerando che non inceppava il regolare andamento dell'amministrazione e non costituiva alcun pericolo per la sicurezza dei paesi occupati. Ma questi pericoli furono avvicinati da alcune agitazioni che causarono inquietudine nella popolazione e si impose la necessità di scongiurare questi pericoli con opportune misure. E queste misure consistono nel sostituire alla sovranità nominale del Sultano la sovranità effettiva dell'Imperatore di Austria Ungheria.

Il giornale rileva che la concessione della costituzione risponde al desiderio della popolazione poteva farsi soltanto dopo avere evitato il pericolo di complicazioni rendendo chiara la situazione legale.

Per quanto riguarda le nostre relazioni colla Turchia, speriamo che, passata l'impressione del primo momento, queste relazioni finora complicate dal peso di una situazione non chiara, divengano in avvenire amichevoli e piene di fiducia reciproca. Regolando la questione della sovranità e accordando le istituzioni costituzionali, noi assicuriamo alle due provincie la tranquillità esterna ed interna ed innalziamo alla frontiera della nuova Turchia un saldo baluardo per proteggere il suo territorio e il suo avvenire nazionale. Noi diciamo alla giovane Turchia ciò che è il nostro voto e la nostra speranza: viviamo da buoni vicini e con relazioni di fiducia non turbate da nulla e da nessuno.

VIENNA, 7. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Serajevo:

Il proclama dell'Imperatore Francesco Giuseppe per l'annessione della Bosnia ed Erzegovina è stato promulgato simultaneamente in tutto il paese da araldi pubblici e comunicato alle truppe dai rispettivi comandanti.

Non vi sono feste afficiali. Le popolazioni delle città e delle campagne considerano tranquillamente e dignotosamente, senza fare alcuna dimostrazione.

LEOPOLI, 7. — La scorsa notte vi è stata una scossa di terremoto in numerose località della Galizia orientale.

BUDAPEST, 7. — In varie località dell'Ungheria orientale e della Transilvania è stata avvertita la scorsa notte una scossa di terremoto.

BUCAREST, 7. — A mezzanotte una scossa di terremoto abbastanza forte è stata avvertita in tutta la Rumenia.

COPENAGHEN, 7. — Il ministro delle finanze, Neergoard, è stato oggi ricevuto dal Re ed ha promesso che cercherà di formare il nuovo Gabinetto.

Il ministro si è rivolto al partito governativo che ha promesso di appoggiarlo.

SOFIA, 7. — L'agente diplomatico dell'Inghilterra ha consegnata una Nota al Ministero degli esteri della Bulgara. nella quale dichiara che il Governo inglese non potrà riconoscere il regno di Bulgaria prima che le potenze e la Turchia non abbiano precisato la loro attitudine nella questione.

WOOLER, 7. — Sir E. Grey ha pronunciato un discorso nel quale ha dichiarato che l'Inghilterra non riconoscerà le modificazioni portate alle stipulazioni del trattato di Berlino, finchè le potenze firmatarie del trattato e specialmente la Turchia, non saranno consultate.

CETTIGNE, 7. — Il Governo ha diretto ai rappresentanti delle potenze firmatarie del trattato di Berlino una Nota, dichiarante che considera l'annessione della Bosnia ed Erzegovina come una violazione del trattato.

Se le potenze riconosceranno il fatto compiuto, il Montenegro si dichiara sciolto da tutti gli obblighi del trattato di Berlino, e specialmente da quelli dell'art. 29.

LONDRA, 7. — Prima della notificazione ufficiale fatta oggi dall'Austria-Ungheria, l'ambasciatore inglese a Vienna ha ricordato al Governo austriaco il protocollo del 17 gennaio 1871, col quale essa s'impegnava di non modificare gli obblighi contratti, senza il consenso delle altre potenze firmatarie, ed ha ricordato pure che l'Inghilterra voleva che il consenso delle potenze firmatarie fosse ottenuto anche nel caso del trattato di Berlino.

LONDRA, 7. — La Russia proporrà quanto prima una conferenza delle potenze. Queste, prima di dare la loro adesione, preciseranno il programma, che sarà strettamente limitato agli affari dell'indipendenza della Bulgaria e dell'annessione della Bosnia ed Erzegovina.

PARIGI, 7. — I giornali hanno da Pietroburgo. Il Governo dirigerà domani alle potenze una Nota esponente la situazione dei Balcani.

La Nota ritiene che l'indipendenza bulgara non comprometta l'equilibrio dei Balcani, ma protesta energicamente contro l'annessione della Bosnia che è l' inizio dello smembramento della Turchia, e che minaccia complicazioni.

Anche allo scopo di scongiurare un conflitto, il Governo propone ai Gabinetti esteri una conferenza per la revisione del trattato di Berlino.

BELGRADO, 7. — La Scupstina è stata convocata in sessione straordinaria pel 10 ottobre.

SARAJEVO, 7. — Il Consiglio municipale si è riunito in seduta straordinaria solenne ed ha inviato un dispaccio di omaggio all'Imperatore Francesco Giuseppe.

Stasera sono stati sparati 101 colpi di cannone, ed è stata improvvisata una luminaria.

Regna grande animazione.

Ricevuto dal vice governatore, il Consiglio ha ringraziato per l'annessione della Bosnia-Erzegovina e lo ha assicurato della sua lealtà.

Il municipio, le corporazioni e gli enti di tutti i Comuni delle Provincie annesse hanno diretto all'Imperatore Francesco Giuseppe e al ministro di Bosnia ed Erzegovina, Burian, dispacci di omaggio.

Dappertutto regna calma.

ATENE, 7. — Dispacci da La Canea ai giornali annunciano che i cretesi hanno proclamato l'annessione dell'isola alla Grecia.

ATENE, 7. — I giornali hanno da La Canea che, in seguito al colpo di Stato della Bulgaria, la popolazione cretese ha deciso di proclamare l'annessione di Creta alla Grecia.

La decisione, presa ieri, è stata messa in esecuzione oggi nell'isola intera.

Negli uffici pubblici municipali sono state proclamate e stabilite le autorità del Governo ellenico.

Migliaia di cretesi venuti dalle provincie a La Canea hanno fatto una dimostrazione a favore della avvenuta annessione, manifestando il loro entusiasmo patriottico e acclamando la Grecia.

COSTANTINOPOLI, 7. — Nelle classi dirigenti turche predomina l'idea che la Turchia deve assolutamente mantenere la pace e limitarsi a fare proteste diplomatiche.

Contrariamente alle notizie allarmanti diffuse, si deve constatare che nessuna mobilizzazione di truppe è stata ordinata.

I provvedimenti presi dal Governo si limitano agli ordini dati di tener pronta una eventuale mobilizzazione.

I giornali sperano che la guerra sarà evitata e dichiarano che forse le potenze firmatarie del trattato di Berlino appianeranno il conflitto bulgaro.

La popolazione cristiana riguarda la proclamazione dell'indipendenza bulgara come un fatto compiuto. Soltanto i greci parlano calorosamente dell'annessione di Creta alla Grecia e di altre aspirazioni politiche, ma gli elementi più prudenti consigliano la calma.

BERLINO, 7. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che l'Imperatore Guglielmo ha ricevuto stamane a Rominten l'ambasciatore di Austria-Ungheria, Szögyény, ed ha avuto con lui un lungo colloquio.

VOOLER, 7. — Il ministro degli esteri sir Grey, proseguendo il suo discorso, ha detto che la Turchia è una delle Potenze più direttamente interessate nei recenti avvenimenti dei Balcani.

Come potrebbe più sussistere la fiducia pubblica, ha soggiunto il ministro, se ogni Potenza potesse a suo beneplacito commettere bruscamente violazioni dei trattati internazionali ?

Come si può parlare di diminuire gli armamenti quando si vedono di continuo modificare improvvisamente i trattati internazionali senza il consenso di tutti i firmatari dei trattati stessi ?

Importerebbe informare al più presto possibile la Turchia che i suoi interessi e lo *statu quo* saranno trattati con ogni considerazione nel caso della revisione del trattato di Berlino.

Auguriamo caldamente che gli avvenimenti si svolgano in modo da aiutare e non scoraggiare il nuovo Governo della Turchia; non dimentichiamo che qualsiasi umiliazione inflitta al nuovo regime potrebbe rendere bellicoso un movimento rimasto sino ad ora pacifico e potrebbe compromettere le riforme in Turchia e ricondurre la Macedonia e l'armonia nella loro deplorevole situazione nella quale si sono trovate fino a poco tempo fa.

Il ministro ha dichiarato che egli crede che la pace probabilmente non sarà turbata, perchè le modificazioni recentemente introdotte non sono in fondo assai rilevanti. La Bulgaria già godeva della sua autonomia; la differenza tra autonomia ed indipendenza non è poi molto grande.

Il ministro ha parlato poi di questioni di interesse interno.

ATENE, 7. — La voce che sarebbe stato commesso un attentato contro il principe Costantino è falsa.

La notizia della proclamazione dell'unione dell'isola di Creta alla Grecia, fatta dal popolo cretese è confermata. La bandiera greca sventola in tutta l'isola.

LEVEN, 7. — Il primo ministro, Asquith, ha pronunciato un discorso nel quale ha dichiarato che l'Inghilterra intende proteggere la costituzione della Turchia.

L'Inghilterra ha avvertito la Bulgaria e l'Austria-Ungheria che esse non possono violare brutalmente il trattato di Berlino, senza il consenso delle potenze.

Sorgeranno necessariamente nuove questioni.

BELGRADO, 7. — Il Governo ha diretto alle potenze firmatarie del trattato di Berlino una protesta contro l'annessione della Bosnia ed Erzegovina all'Austria-Ungheria.

SOFIA, 8. — Le notizie dell'attitudine calma dei Giovani turchi e della stampa turca producono qui la migliore impressione e così pure la dichiarazione che la Porta non intraprenderà nulla prima di aver conosciuto l'attitudine delle potenze circa la proclamazione dell'indipendenza bulgara.

Notizie da Belgrado dicono che il ministro degli esteri serbo ha dichiarato all'agente diplomatico bulgaro che il Governo serbo uniformerà la sua attitudine circa la proclamazione del regno bulgaro all'attitudine delle potenze.

Tali dichiarazioni contribuiscono a calmare lo spirito pubblico.

Nei circoli ufficiali e militari si dichiara che nello stato attuale dell'esercito, il quale oltre alle truppe in servizio attivo comprende soltanto quattro contingenti di riserva chiamati per le manovre, non avverrà alcun cambiamento fino a nuovo ordine. Non sopravvenendo alcuna complicazione, non sarà fatta una mobilizzazione, nè saranno inviati rinforzi alla frontiera.

COSTANTINOPOLI, 8. — Iersera vi furono nuove dimostrazioni dinanzi alle Ambasciate d'Inghilterra, di Francia e Russia o alla Legazione greca.

In un grande *meeting* tenutosi dinanzi al Ministero della guerra fu deciso che la Porta debba trattare le questioni seguendo ogni via diplomatica e tutelando i diritti della patria.

Si smentiscono nel modo più reciso propositi bellicosi da parte dei turchi.

COLONIA, 8. — Un telegramma da Berlino alla *Koelnische Zeitung*, respingendo i sospetti ripetutamente espressi da parte della stampa estera che la Germania abbia incoraggiato l'Austria-Ungheria nelle sue decisioni circa la Bosnia, dice:

« I circoli bene informati sanno perfettamente che l'Austria-Ungheria ha compiuto l'annessione della Bosnia senza alcun impulso da parte della Germania. Tale atto indipendente dell'Austria-Ungheria, non impedisce che la Germania tenga conto dell'alleanza provata da trent'anni e che sostenga l'Austria-Ungheria in tale questione.

Se sarà necessario, la Germania non esiterà a prender parte al Congresso; ma non si deve dimenticare che delle difficoltà si oppongono alla riunione di esso; che l'Austria-Ungheria è poco disposta a prendervi parte; che la Turchia non sarà forse disposta a riconoscere la Bulgaria come membro eguale al Congresso e che i bulgari non saranno disposti a prender parte ad esso che come membri eguali.

BELGRADO, 8. — Nella Nota diretta alle potenze firmatarie del trattato di Berlino, il Governo protesta specialmente in base all'art. 25 del trattato, contro l'incorporazione della Bosnia ed Erzegovina nella Monarchia degli Absburgo.

La Nota rileva che quantunque i diritti della Serbia abbiano trovato nel Congresso di Berlino una soddisfazione incomparabilmente minore di quella che avrebbe dovuto rispondere ai sacrifici guerreschi dei due paesi serbi, cioè Serbia e Montenegro, e quantunque la Serbia abbia adempiuto in una maniera più scrupolosa che alcun altro paese agli obblighi emanati dal trattato, nessuna modificazione di esso è stata effettuata a favore della Serbia negli ultimi trent'anni.

Il Governo spera che in seguito a questo stato di cose la sua domanda di giustizia e di protezione contro la flagrante viola-

zione del trattato di Berlino sarà esaminata dalle potenze firmatarie.

Soltanto il ristabilimento della situazione legale in Bosnia potrebbe soddisfare la Serbia. Nel caso di impossibilità la Serbia esige un'indennità equivalente che le assicuri garanzie per la sua vita di Stato indipendente e che le stabilisca le condizioni dell'esistenza nazionale, almeno per quanto le furono assicurate dal trattato di Berlino.

LEVEN, 8. — Nel suo discorso il primo ministro Asquith ha detto fra l'altro che pochi avvenimenti moderni hanno prodotto una più viva, più cordiale e più generale impressione nel popolo inglese della rivoluzione pacifica che ha trasformato il Governo della Turchia.

La situazione di questo paese, che si annunciava piena di speranze e di promesse, è stata bruscamente cambiata e brutalmente scossa dalla proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria e dalla annessione della Bosnia Erzegovina da parte dell'Austria-Ungheria, due avvenimenti, ha detto il ministro, che è difficile separare e che costituiscono un colpo grave inflitto al nuovo ed ancora incoerente regime.

Asquith fa notare che il protocollo del gennaio 1871, che è allegato al trattato di Londra e nel quale l'Austria-Ungheria è parte contraente, stipula espressamente che nessuna Potenza può rompere i suoi impegni in questo trattato prima di avere l'assentimento delle parti contraenti.

Non si potrà dunque modificare lo stato di cose esistente, senza il consenso di altre nazioni interessate, compresa la Turchia Per conseguenza il dovere del Governo inglese è di dichiarare alle potenze che sono responsabili della rottura del trattato, che l'Inghilterra non può riconoscere ciò che è stato fatto, finchè il consenso delle potenze non sia venuto a regolarizzarlo.

È inoltre evidente che ciò che è stato fatto così precipitosamente, deve inevitabilmente sollevare nuove questioni da parte delle altre potenze che hanno interessi in Oriente. Si dovrà fare una revisione del trattato di Berlino, e questa revisione non può essere fatta in una sola e stessa direzione. Noi non avremo alcuna esitazione a dare alla Turchia l'assicurazione che faremo tutto quanto ci sarà possibile, perchè i suoi interessi siano tutelati.

Terminando, Asquith ha detto che il popolo inglese fa assegnamento sulla diplomazia europea per elaborare una soluzione ad un tempo pacifica ed equa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

7 ottobre 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	765.26.
Umidità relativa a mezzodì	40.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 24 2.
	minimo 13 9.
Pioggia in 24 ore	—

7 ottobre 1908.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Boemia, minima di 756 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 9 mm. sull'Abruzzo; temperatura irregolarmente variata in Liguria, Piemonte, Lombardia, Lazio ed isole, diminuita altrove.

Barometro: massimo a 772 in val Padana, minimo a 767 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo generalmente sereno; Adriatico qua e là mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 ottobre 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 0	16 8
Genova	sereno	calmo	23 3	17 6
Spezia	sereno	calmo	23 9	15 9
Cuneo	coperto	—	22 1	13 5
Torino	3/4 coperto	—	21 5	15 0
Alessandria	sereno	—	22 8	12 3
Novara	sereno	—	25 5	12 2
Domodossola	coperto	—	24 0	12 0
Pavia	sereno	—	25 0	11 2
Milano	3/4 coperto	—	24 2	13 7
Como	coperto	—	23 5	15 9
Sondrio	coperto	—	23 0	10 8
Bergamo	3/4 coperto	—	21 7	13 8
Brescia	1/2 coperto	—	21 7	14 7
Cremona	sereno	—	22 9	12 2
Mantova	1/4 coperto	—	22 1	11 8
Verona	1/4 coperto	—	22 0	13 7
Belluno	1/2 coperto	—	20 7	11 1
Udine	1/4 coperto	—	21 0	9 6
Treviso	3/4 coperto	—	22 0	11 9
Venezia	1/2 coperto	calmo	20 2	12 0
Padova	3/4 coperto	—	20 9	11 6
Rovigo	sereno	—	21 5	9 5
Piacenza	sereno	—	22 0	10 9
Parma	sereno	—	21 8	11 8
Reggio Emilia	sereno	—	21 6	13 0
Modena	sereno	—	22 6	10 8
Ferrara	sereno	—	21 6	9 8
Bologna	sereno	—	22 7	12 3
Ravenna	sereno	—	21 5	9 3
Forlì	sereno	—	23 0	14 2
Pesaro	sereno	calmo	22 4	10 2
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	22 0	10 0
Urbino	sereno	—	21 2	11 6
Macerata	sereno	—	21 4	11 6
Ascoli Piceno	sereno	—	23 5	11 0
Perugia	sereno	—	23 6	12 2
Camerino	sereno	—	20 2	10 0
Lucca	sereno	—	21 9	12 5
Pisa	sereno	—	24 0	11 2
Livorno	sereno	mosso	23 3	14 5
Firenze	sereno	—	25 9	11 7
Arezzo	sereno	—	26 3	13 7
Siena	sereno	—	23 6	14 9
Grosseto	sereno	—	26 2	14 5
Roma	sereno	—	24 6	13 9
Teramo	sereno	—	28 0	15 0
Chieti	sereno	—	20 4	15 0
Aquila	coperto	—	23 4	7 7
Agnone	sereno	—	21 3	8 6
Foggia	1/4 coperto	—	26 0	14 0
Bari	1/2 coperto	calmo	20 0	11 5
Lecce	sereno	—	23 0	14 0
Caserta	sereno	—	26 1	14 6
Napoli	sereno	calmo	23 2	16 1
Benevento	sereno	—	26 2	6 6
Avellino	sereno	—	23 4	11 5
Caggiano	sereno	—	23 5	9 2
Potenza	sereno	—	21 4	8 3
Cosenza	sereno	—	26 0	11 0
Tiriolo	sereno	—	23 6	12 4
Reggio Calabria	sereno	calmo	24 0	17 0
Trapani	sereno	calmo	23 4	17 5
Palermo	sereno	calmo	26 1	11 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 5	18 0
Caltanissetta	sereno	—	22 0	15 3
Messina	sereno	calmo	24 2	16 2
Catania	sereno	calmo	24 2	16 5
Siracusa	1/4 coperto	mosso	23 0	16 8
Cagliari	sereno	legg. mosso	26 0	6 6
Sassari	sereno	—	21 5	14 7

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*